

(N. 1955)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  
(VIGORELLI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero  
(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Il 2 ottobre 1956 è stato concluso in Roma l'« Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 » che si sottopone alla vostra approvazione.

### PREMESSE.

Per una esatta valutazione della portata dell'Accordo del 2 ottobre 1956, è opportuno ri-

farsi, innanzi tutto, a quella che è stata la storia della collettività italiana in Libia.

La vasta ed intensa attività svolta dall'Italia in quei territori aveva fornito il graduale stabilimento di una numerosa e fiorente comunità italiana che, alla vigilia dell'ultima guerra, ammontava ad un centinaio di migliaia di persone di cui circa due terzi in Tripolitania ed un terzo in Cirenaica.

Come è naturale, tale collettività costituiva un elemento di primo piano per il progresso tecnico ed economico del Paese.

Per quanto si riferisce in particolare alla valorizzazione agricola della Libia per opera degli Italiani si deve tener presente che essa ebbe due aspetti distinti.

Il primo, anche in ordine di tempo, fu quello della proprietà privata ottenuta sia per acquisto diretto dei terreni dalle tribù che su essi vantavano dei diritti, sia mediante concessioni di terre demaniali da parte del Governo.

Il secondo fu quello cosiddetto della « colonizzazione demografica », per il quale l'Amministrazione coloniale concedeva ad appositi Enti vaste zone di terre demaniali con l'obbligo di lottizzarle, di immettere in ciascun lotto una famiglia colonica e di provvedere a valorizzare le terre entro un certo numero di anni, dopo di che la proprietà sarebbe stata trasferita in via definitiva al singolo colono che avrebbe iniziato a scontare ratealmente il costo addebitatogli.

Gli eventi bellici incisero profondamente sulla composizione della popolazione italiana della Libia, ed in diversa misura in Cirenaica e in Tripolitania.

Già nelle settimane immediatamente precedenti il 10 giugno 1940, in previsione dell'inizio delle ostilità, vennero inviati alle colonie marine e montane in Italia varie migliaia di ragazzi da 4 ai 14 anni, figli di coloni e di operai, i quali vi rimasero bloccati fino al 1947-48; contemporaneamente, molte altre persone, specialmente donne e minori, rimpatriavano spontaneamente.

Questo esodo fu in parte compensato dal temporaneo afflusso di un certo numero di lavoratori e di uomini d'affari al seguito delle truppe, o comunque occupati in attività aventi attinenza con le operazioni belliche ed i rifornimenti delle Forze armate.

La popolazione italiana della Cirenaica andò poi fortemente riducendosi per effetto degli eventi bellici del 1941 e del 1942, e le poche migliaia di persone rimastevi furono obbligatoriamente « evacuate », per ordine del Comando superiore italiano e con il consenso di Roma, nell'imminenza della terza e definitiva occupazione inglese del territorio, nel novembre-dicembre 1942.

Alcune migliaia di italiani profughi della Cirenaica si fermarono in Tripolitania e vi si trovano tuttora.

In seguito a ciò, nel gennaio 1943, le forze di occupazione non trovarono praticamente in Cirenaica alcun italiano (al di fuori di pochi religiosi e di qualche isolato elemento sottrattosi al rastrellamento delle nostre Forze di polizia), mentre circa 40.000 ne trovarono in Tripolitania, molti dei quali con famiglia in Italia.

Tale situazione si protrasse per tutta la durata del conflitto, e, per quanto riguarda la Cirenaica, dura tuttora. Nell'ottobre del 1946, coll'Amministrazione militare britannica della Tripolitania si addivenne ad un accordo per lo scambio fra i connazionali residenti in quel territorio che aspiravano al rimpatrio ed i profughi in Italia che desideravano rientrare in Libia.

Nel giro di quattro anni, vennero così rimpatriati dalla Tripolitania circa 17.000 italiani mentre anche superiore fu il numero di coloro che poterono contemporaneamente ritornarvi; col risultato di riunire nuovamente le famiglie sull'una o sull'altra sponda del Mediterraneo, e di restituire la necessaria coesione alle nostre collettività in quel territorio.

Premesso questo breve quadro delle vicende della popolazione italiana in Libia e della sua composizione attuale (circa 42.000 persone in Tripolitania e pochissime unità in Cirenaica), si può passare all'esame dei nostri interessi e dei problemi che la loro doverosa tutela fa sorgere.

Dopo aver deliberato la costituzione della Libia in Stato indipendente l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione n. 388 (V) del 15 dicembre 1950, stabilì che i seguenti principi dovessero regolare la successione di sovranità:

1. Trasferimento allo Stato libico del Demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato italiano (art. 1).

2. Trasferimento allo Stato libico dei beni costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, ivi comprese le partecipazioni finanziarie al nome dello Stato italiano in Enti, Compagnie ed Associazioni con domicilio sociale in Libia.

I beni in parola avrebbero dovuto essere trasferiti a seguito di speciale accordo tra il Governo italiano e quello libico (art. 1), ma furono in effetti consegnati al Governo libico dalle due Amministrazioni britanniche della Cirenaica e della Tripolitania all'atto della loro cessazione per la sopravvenuta creazione del nuovo Stato (24 dicembre 1951).

3. L'Italia conserva il diritto di ritenere gli immobili necessari per i propri servizi diplomatici e consolari, e per le scuole italiane (art. 1).

4. I beni, diritti ed interessi dei cittadini italiani, ivi comprese le persone giuridiche, saranno rispettati purchè risultino acquisiti *legalmente* (art. 6).

5. I beni, diritti ed interessi che siano ancora soggetti, in conseguenza della guerra, a misure di requisizione, di amministrazione forzata e di sequestro saranno restituiti ai loro proprietari (art. 7).

6. Non potranno essere revocate o comunque lese le concessioni accordate dall'Amministrazione italiana sia direttamente che per il tramite degli Enti di colonizzazione, sempre che il concessionario si sia attenuto alle condizioni essenziali del contratto (art. 9).

Avvenuta, alla scadenza prefissata dalle Nazioni Unite (24 dicembre 1951) la costituzione del Regno Unito di Libia, si rendeva pertanto necessario intavolare delle trattative intese non soltanto a dirimere i problemi devoluti dalla Risoluzione a particolari Accordi tra le due Parti, ma anche a confermare mediante un'intesa bilaterale la validità dei principi adottati dall'O.N.U. ed a sanare le possibili garanzie atte a salvaguardare per l'avvenire i diritti e gli interessi della collettività italiana.

#### VICENDE DEL NEGOZIATO.

Fin dalla fase preliminare delle trattative (novembre 1952-agosto 1953) apparve evidente una netta divergenza di vedute sulla base stessa del negoziato. Da parte libica si partiva infatti dal concetto che le questioni relative alle proprietà italiane andavano affrontate *ex novo*, e risolte con criteri indipendenti dalle

norme specifiche fissate nella Risoluzione delle Nazioni Unite. Da parte italiana si partiva invece dal concetto che i negoziati intrapresi dovevano restare nel quadro della Risoluzione delle Nazioni Unite, che li aveva specificamente previsti, e gli accordi da concludere dovevano essere conformi alle norme precise che le Nazioni Unite avevano fissato. Per il libico, insomma, i negoziati avrebbero dovuto estendersi all'esame della legittimità di tutte le proprietà italiane, pubbliche o private, mentre per noi essi dovevano avere come oggetto la formulazione delle norme particolari di applicazione della Risoluzione che le Nazioni Unite avevano specificamente lasciato agli accordi tra i due Governi.

Ove le due Parti fossero rimaste ferme sulle rispettive basi di partenza, ovviamente non avrebbero potuto mai incontrarsi, e il mancato raggiungimento di un accordo avrebbe perpetuato lo stato di penosa incertezza in cui era venuta a trovarsi la collettività italiana per effetto degli eventi succedutisi dalla guerra in poi.

Nel successivo corso dei negoziati, tuttavia, i delegati libici accettarono di discutere sulla base della Risoluzione delle Nazioni Unite, la cui validità pareva, in un primo tempo, che essi intendessero contestare, allegando di non esserne tenuti all'osservanza non avendo ufficialmente partecipato alla sua formazione.

La nuova idea avanzata dal Primo Ministro Ben Halim poco dopo la costituzione del suo primo Gabinetto (aprile 1954) fu quella che i negoziati fossero trasferiti dal piano prevalentemente giuridico a quello prevalentemente politico, condotti cioè da parte nostra con quella elasticità di vedute, che consentisse di andare oltre quanto non comportassero per noi gli obblighi derivanti dalla Risoluzione delle Nazioni Unite e, da parte libica, con l'intesa di suggellare tale accordo a prevalente carattere patrimoniale con un più ampio trattato di portata politica.

Tale nuovo atteggiamento da parte libica lasciava intravedere la possibilità di stabilire tra l'Italia e la Libia nuove e strette relazioni di amicizia e di collaborazione che avrebbero costituito, tra l'altro, la migliore garanzia per la sicurezza e l'avvenire di quella nostra collettività.

Venne pertanto deciso di aderire alle nuove proposte per la ripresa delle trattative ed in effetti, da quel momento, esse poterono procedere più speditamente. Ciò nonostante, la complessità ed il numero dei problemi da risolvere tennero impegnate le due Delegazioni per lungo tempo e la conclusione dei negoziati poté essere affrettata soprattutto grazie ad un soggiorno a Roma del Primo Ministro libico, prorogatosi fino alla firma dell'Accordo avvenuta il 2 ottobre del 1956.

#### ESAME DEL TESTO DELL'ACCORDO.

L'Accordo consta di 19 articoli ed è corredato da 20 allegati e da 14 scambi di lettere.

Si illustrano, qui di seguito, le disposizioni di maggior rilievo:

*Art. 1.* — Sancisce la volontà delle Parti di stipulare quanto prima un Trattato di amicizia commercio e navigazione ed un Accordo culturale.

I progetti relativi sono già in fase di avanzata elaborazione e verranno presentati quanto prima al Governo libico.

*Artt. 3-4-5.* — In applicazione dei principi generali della successione di sovranità e di quelli specifici contenuti nella Risoluzione dell'O.N.U., regolano il trasferimento alla Libia del Demanio e del Patrimonio pubblico dello Stato italiano in quel territorio.

*Art. 6 ed Alleg. A.* — Trattano del trasferimento allo Stato libico dei beni situati in Libia appartenenti ad un determinato numero di Enti italiani di diritto pubblico.

Ad una prima impressione potrebbe sembrare che questa concessione vada alquanto al di là di quanto previsto dalla Risoluzione dell'O.N.U. Occorre tuttavia tener presente che si tratta generalmente di enti che, in seguito alla successione di sovranità, avevano da tempo cessato la loro attività in Libia per esaurimento della funzione pubblica loro assegnata dallo Stato italiano, e che in alcuni dei casi più rilevanti, come l'I.N.A., l'I.N.C.I.S., ed il R.A.C.I., una sentenza del Tribunale delle Nazioni Unite per la Libia aveva riconosciuto una certa partecipazione dello Stato italiano

nel loro patrimonio, il che avrebbe comportato, in ogni caso, il trasferimento totale o parziale delle loro proprietà allo Stato libico.

*Art. 7 ed Alleg. B e C.* — Sanzionano la proprietà del Governo italiano sugli edifici destinati ai servizi diplomatici e consolari ed alle scuole italiane.

Contemplano inoltre la cessazione da parte del Governo libico ad una nostra istituzione benefica di una area di 28.000 metri quadrati alla periferia della città di Tripoli per l'erezione di un ospedale italiano.

*Art. 9.* — Particolarmente importanti i due primi paragrafi con i quali il Governo libico, mentre s'impegna a non sollevare o lasciar sollevare, anche da parte di singoli, contestazione alcuna nei confronti delle proprietà di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata Amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato libico, garantisce ai proprietari italiani il libero e diretto esercizio dei loro diritti.

Queste disposizioni mettono al riparo da eventuali azioni giudiziarie od amministrative quei numerosi proprietari italiani che avevano acquistato, per compra-vendita o concessione, beni immobili provenienti da indemaniamenti disposti dalla nostra Amministrazione.

La seconda parte dell'articolo 9 regola la questione delle concessioni agricole ed urbane, il cui esame è stato affidato dalle due delegazioni ad una Commissione paritetica. Per la massima parte di quelle in Tripolitania è stato accertato l'adempimento degli obblighi ed il Governo libico si è impegnato a cancellare la clausola risolutiva ed a rilasciare, entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche, i titoli di piena ed assoluta proprietà. A seguito dello stato di abbandono da parte dei titolari, di cui è stato fatto cenno nelle premesse, ben poche invece delle concessioni esistenti in Cirenaica hanno potuto fruire di uguale trattamento.

*Artt. 10-11 ed Allegati E-1, E-2, G-1, G-2, H, L-1, I-2, L-1, L-2, M, N-1, N-2, O-1, O-2, P.* — Regolano la sistemazione della colonizzazione contadina italiana effettuata in Tripoli.



litania dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Ente per la colonizzazione della Libia.

È convenuto che dei 1.331 poderi tuttora occupati da famiglie coloniche italiane 146 saranno trasferiti in piena e libera proprietà entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche, essendo stato accertato che hanno già raggiunto un soddisfacente grado di autosufficienza.

Per i rimanenti, il trasferimento in proprietà verrà effettuato non appena risulteranno eseguite le opere previste da un ulteriore piano di avvaloramento già predisposto da tecnici agrari italiani e che dovrà essere portato a compimento nel termine massimo di quattro anni.

La spesa relativa, preventivata in circa due miliardi di lire, sarà sostenuta dall'Italia, ma il trasferimento della proprietà dei poderi ai singoli coloni avverrà indipendentemente dai risultati conseguiti.

Tale clausola mira a metterci al riparo da eventuali insuccessi imputabili ad avversità del clima od a qualunque altra causa indipendente dalla nostra volontà.

Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 costituiscono certamente uno degli aspetti più positivi dell'Accordo, in quanto ci consentono di trasformare, con una spesa relativamente modesta, in proprietari di poderi dell'estensione media di circa 25 ettari ciascuno oltre 1.300 famiglie contadine italiane che avranno così trovato in Tripolitania una soddisfacente e duratura sistemazione economica.

*Art. 12 ed Alleg. Q.* — In applicazione del disposto dell'articolo 2 della Risoluzione delle Nazioni Unite prevedono le modalità per il trasferimento ad un organismo libico in corso di attuazione del carico delle obbligazioni contratte dai tre Istituti italiani di Assicurazione sociale (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. ed I.N.A.M.) nei confronti dei lavoratori italiani in Libia.

Sempre in adempimento della Risoluzione citata, a copertura di tali obbligazioni, verranno anche trasferiti al nuovo Istituto libico di assicurazione sociale, le relative riserve matematiche, che sono state calcolate nella somma forfettaria di 175.000 lire libiche (circa 300 milioni di lire italiane).

*Art. 15.* — Altro aspetto dell'Accordo è costituito da questo articolo che sancisce il diritto dei cittadini italiani, ivi comprese le persone giuridiche, che hanno lasciato definitivamente la Libia a partire dal giugno 1940 o che intendono lasciarla entro i quattro anni successivi allo scambio delle ratifiche, di trasferire liberamente in Italia i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato delle vendite dei loro beni.

Il Governo libico s'impegna ad autorizzare i trasferimenti di capitali per un importo annuo complessivo di 300.000 sterline che, a meno di un improbabile ed imprevedibile esodo di cittadini italiani, dovrebbe, a giudizio degli esperti, risultare largamente sufficiente.

*Art. 16.* — Specifica il contributo alla ricostruzione economica della Libia che l'Italia accetta di corrispondere nello spirito di amicizia e di collaborazione che viene a stabilirsi fra i due Paesi.

Esso consta in:

a) lire libiche 1 milione (pari a circa 1 miliardo e 750 milioni di lire italiane) da versarsi in contanti entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche;

b) lire libiche 1 milione e 750.000 (pari a circa 3 miliardi di lire italiane) ripartite in tre esercizi finanziari successivi per l'acquisto in Italia, da parte del Governo libico, di prodotti dell'industria italiana.

I due Governi stabiliranno in seguito, di comune intesa, la natura di tali prodotti e le modalità di fornitura e di pagamento.

Per giudicare con serena obiettività dell'opportunità di questo sacrificio finanziario occorre considerare che, negli accordi conclusi con Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia, la Libia ha ottenuto contributi in massima di gran lunga più ingenti e che sostanziosi aiuti finanziari dall'Estero le sono effettivamente necessari per saldare i persistenti passivi del bilancio statale e della bilancia dei pagamenti.

Questa concessione costituisce un nostro non irrilevante contributo al rafforzamento economico della Libia nel quadro dello sforzo che l'Italia, insieme ad altri Paesi occidentali, compie in favore dei Paesi ancora non sufficientemente sviluppati.

Artt. 17-18. — Con essi i due Governi, mentre confermano di aver definito tutte le questioni dipendenti dalla Risoluzione dell'O.N.U. e dalla successione di sovranità, s'impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze circa l'interpretazione o l'applicazione di quanto previsto dall'Accordo.

#### CONCLUSIONE.

Per la valutazione giuridica delle varie disposizioni dell'Accordo italo-libico e relativi allegati non può prescindersi dalla situazione di diritto costituita dalla più volte richiamata Risoluzione delle Nazioni Unite in merito all'applicazione di taluni punti della Risoluzione.

Se in determinati settori si è manifestata la necessità di venir incontro alle richieste libiche in misura maggiore di quanto una rigida applicazione di principi giuridici avrebbe imposto, tali clausole vanno valutate in relazione alle altre, in cui, per converso, si sono ottenute soluzioni per noi più favorevoli di quelle previste dalla Risoluzione.

In sostanza può riconoscersi che si è dato alla Libia qualcosa di più di quello che le sarebbe spettato per partecipazione dello Stato ai capitali o suoi diritti sui beni di enti, società e associazioni di carattere pubblico in Libia, ma si sono ottenuti notevoli vantaggi per la sistemazione e l'avvenire dei nostri connazionali in generale e degli agricoltori in particolare.

Sul piano puramente economico, questo è il lato veramente attivo dell'Accordo. Infatti, per i principi della successione fra gli Stati le attribuzioni già spettanti al Governo italiano per l'accertamento dell'adempimento delle clausole dei disciplinari erano passate al Governo li-

bico, nulla disponendo al riguardo la Risoluzione. Inoltre la sentenza del Tribunale delle Nazioni Unite, riconoscendo il diritto della Libia a porre sotto sequestro di controllo i due Enti italiani di colonizzazione, affermava chiaramente un'interpretazione che riconosceva alla Libia il diritto di ingerirsi nella loro gestione interinale.

Con l'Accordo è stato ottenuto:

a) che il passaggio di proprietà dei poderi avvenga non per atto del Governo libico, ma di un Consiglio misto di sorveglianza;

b) che, contrariamente a quanto dispone la Risoluzione, ai fini del passaggio di proprietà si prescinda dalle norme dei disciplinari di concessione, essendo prevista la possibilità di modifiche dello stato dei poderi, sia per regolarizzare situazioni già in atto, sia per ulteriore necessità di conservare l'unità organica dei singoli comprensori.

La valutazione dell'Accordo va tuttavia fatta soprattutto sotto l'aspetto politico. Appare di particolare buon auspicio il fatto che, in un momento in cui nel mondo mussulmano le colonie europee e l'Occidente nel suo complesso vanno perdendo importanti e tradizionali posizioni, l'Italia e la Libia abbiano potuto raggiungere un'intesa che, oltre ad aver consolidato per l'avvenire la situazione di quella nostra numerosa collettività, apre prospettive quanto mai incoraggianti per una intensa e proficua collaborazione in campo politico, economico e culturale.

Varie iniziative in questo senso stanno già avendo un inizio di realizzazione e la nuova collaborazione italo-libica può, a giusto titolo, essere indicata come un elemento stabilizzatore nella difficile fase politica che attraversa attualmente il Mediterraneo.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e Scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

## Art. 3.

Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'articolo 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato è affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumerà anche la gestione della attività di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

## Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare una convenzione con uno o più istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrerà per l'attuazione del « Piano di ulteriore avvaloramento » previsto dall'articolo 10 del sopra indicato Accordo.

La convenzione stabilirà le modalità, i termini, nonchè l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

## Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza so-

ciale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna senza interessi ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attività di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.

## Art. 6.

Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

## Art. 7.

È autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo posto.

## Art. 8.

Le somme che il Ministero del tesoro dovrà fornire agli Istituti di credito di cui all'articolo 4 non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 e lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.

Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

## ACCORDO

TRA L'ITALIA E LA LIBIA DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E DI REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE DEL 15 DICEMBRE 1950 E SCAMBI DI NOTE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI LIBIA

Allo scopo di definire in maniera amichevole e con reciproca soddisfazione le questioni in pendenza fra i due Paesi;

Tenuta presente la Risoluzione del 15 dicembre 1950, n. 388 V, con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò disposizioni economiche e finanziarie relative alla Libia;

Nel desiderio di iniziare una nuova fase delle loro relazioni e di instaurare una sempre più intima amicizia e cooperazione fra i due Popoli;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

### Articolo 1.

I due Governi inizieranno, al più presto possibile, trattative per la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un Accordo culturale da inserire nel più vasto quadro di un Trattato di amicizia fra i due Paesi.

### Articolo 2.

Agli effetti del presente Accordo si intende per « Risoluzione » la Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, n. 388 V.

### Articolo 3.

I due Governi dichiarano che lo Stato Libico è succeduto allo Stato Italiano nei diritti sul demanio pubblico e sul patrimonio indisponibile.

## Articolo 4.

Il Governo Italiano, in adempimento di quanto previsto dalla Risoluzione, conferma l'avvenuto trasferimento allo Stato Libico dei beni mobili ed immobili esistenti in Libia che costituivano il patrimonio disponibile dello Stato Italiano od appartenevano ad aziende autonome statali italiane. Il Governo Libico dal canto suo riconosce che, oltre i beni delle dette categorie, quali risultanti dai registri fondiari e comunque in suo possesso, null'altro avrà a pretendere a tale titolo dallo Stato Italiano.

## Articolo 5.

Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato Italiano nei diritti relativi ai beni indicati nei precedenti articoli, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi, i quali, in conseguenza, non potranno avanzare per tali diritti alcuna pretesa nei confronti dello Stato Italiano. Il Governo Libico si riserva l'esercizio dei diritti già spettanti allo Stato Italiano nei confronti dei terzi.

## Articolo 6.

Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla Risoluzione, trasferisce allo Stato Libico i beni situati in Libia indicati nell'allegato « A » e appartenenti agli Enti specificati nell'allegato stesso.

Il Governo Libico, per i trasferimenti previsti nel presente articolo, s'impegna a rispettare i diritti dei terzi con esclusione delle eventuali obbligazioni verso Enti pubblici italiani.

## Articolo 7.

Conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafi 5 e 7 della Risoluzione, lo Stato Italiano trattiene, come necessari al funzionamento dei propri servizi diplomatici e consolari e per le proprie istituzioni scolastiche in Libia, i beni immobili di cui all'allegato « B ».

Il Governo Italiano s'impegna a consegnare allo Stato Libico, entro un mese dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, gli edifici scolastici che detiene attualmente e che non sono compresi nell'allegato « B ».

Il Governo Libico s'impegna a rilasciare, entro il termine di un mese dallo scambio delle ratifiche, i titoli definitivi di libera proprietà intestati alla Repubblica Italiana relativi ai beni immobili indicati nel suddetto allegato.

Il Governo Libico trasferisce in proprietà gratuitamente ad una istituzione benefica italiana da designarsi dal Governo Italiano un'area di mq. 28.000 entro il perimetro della pianta annessa — allegato « C » —

necessaria per la costruzione di un ospedale da parte della predetta istituzione, in base a un progetto approvato dal Governo Italiano e sottoposto all'approvazione del Governo Libico.

#### Articolo 8.

Il Governo Libico prende atto che il Governo Italiano, nel consegnare i documenti che erano in suo possesso e il cui trasferimento è previsto dalla Risoluzione, ha fatto presente che le ricerche di ulteriori documenti proseguono e che essi saranno consegnati a mano a mano che saranno rinvenuti.

I due Governi si impegnano a facilitare la consegna dei documenti di reciproco interesse ai cittadini dei due Stati, che ne facessero richiesta, nell'osservanza delle rispettive leggi interne.

#### Articolo 9.

Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 della Risoluzione, in merito al rispetto dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia, che nessuna contestazione, anche da parte di singoli, potrà essere avanzata nei confronti delle proprietà di cittadini italiani in Libia, per fatti del Governo e della cessata amministrazione italiana della Libia, intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.

Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti.

Il Governo della Libia, per effetto della successione di sovranità fra i due Stati, essendo subentrato nei poteri del Governo Italiano anche per quanto riguarda tutte le concessioni agricole ed urbane, da quest'ultimo a suo tempo accordate, ha provveduto mediante Commissione mista e in conformità alla disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 della Risoluzione, ad accertare lo stato di adempimento degli obblighi previsti dai disciplinari.

In seguito ai risultati dell'accertamento effettuato, il Governo della Libia dichiara che per le concessioni elencate nell'allegato « D » è stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi predetti e si impegna pertanto a rilasciare, entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo, i titoli di piena e definitiva proprietà, con cancellazione della clausola risolutiva, per gli immobili indicati nel medesimo allegato « D », a condizione che i titolari abbiano provveduto o provvedano al pagamento del saldo del prezzo d'acquisto stabilito all'atto della concessione.

#### Articolo 10.

Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola a suo tempo intrapresa dalla cessata amministrazione italiana in Tripolitania è stato convenuto quanto segue:

a) nei comprensori dell'Ente per la colonizzazione e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Ramo colonizzazione - Giud Daiem (Oliveti), Fonduk-el-Togar, Hascian e Azizia (per quanto riguarda n. 9 poderi) non è necessaria la esecuzione di ulteriori lavori di valorizzazione agraria e pertanto il Consiglio di sorveglianza provvederà affinché l'Ufficio fondiario libico competente rilasci, nel termine di tre mesi dallo scambio delle ratifiche del presente Accordo, i titoli definitivi di proprietà dei poderi a favore dei coltivatori italiani indicati nell'elenco allegato « E » (dall'1 al 7).

Il Governo libico si impegna a dare disposizioni in conformità al predetto Ufficio fondiario;

b) la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - (Ramo colonizzazione) - e la gestione-stralcio dell'Ente per la Colonizzazione, ad avvenuto scambio delle ratifiche del presente Accordo, daranno corso alla stipulazione dei singoli atti per il trasferimento del diritto di proprietà a favore dei coltivatori italiani su poderi facenti parte dei comprensori Az-Zahara (Bianchi), An-Nasira (Giordani), Al-Amiria (Micca), Ghanima (Corradini), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadrà (Breviglieri) e Azizia (per 13 poderi) — di cui alle planimetrie, allegato « E » 5 ed allegato « F » (dall'1 al 5), ed all'elenco dei poderi, allegato « G » (1 e 2) — con facoltà di iscrizione ipotecaria dei debiti colonici a favore dell'Ente finanziatore.

Il Governo Libico si impegna a far rilasciare i titoli definitivi di proprietà a favore dei detti coltivatori italiani da parte del competente Ufficio Fondiario per ogni singolo podere entro tre mesi dal momento in cui sarà stata rilasciata la dichiarazione del Consiglio di Sorveglianza di constatata esecuzione dei lavori previsti dallo speciale « piano di ulteriore avvaloramento » (allegato « H »). Il « Piano » sarà finanziato dall'Italia ed eseguito nel termine massimo di quattro anni dallo scambio delle ratifiche del presente Accordo.

Il Consiglio di Sorveglianza emetterà le dichiarazioni sopraspecificate gradualmente non appena saranno stati eseguiti i lavori previsti dal « Piano ». Agli effetti di tale accertamento non avranno rilevanza i risultati conseguiti a seguito dei detti lavori.

Tenuta presente la necessità di attuare il « Piano di ulteriore avvaloramento », in maniera organica, la gestione-stralcio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e la gestione-stralcio dell'Ente per la Colonizzazione della Libia, sino al momento in cui stipuleranno i sopra specificati singoli atti di trasferimento di proprietà dei poderi, potranno effettuare spostamenti di coltivatori italiani da un comprensorio all'altro tra quelli sopraindicati e da un podere all'altro nell'ambito dello stesso comprensorio e potranno apportare modifiche all'estensione degli stessi poderi.

c) I beni di uso comune, di cui all'allegato « I » (dall'1 al 10), verranno trasferiti in proprietà condominiale alle cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori di ogni singolo comprensorio.

Gli immobili, di cui all'allegato « L » (1 e 2), passeranno in proprietà allo Stato Libico.

d) la gestione-stralcio dell'Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale (I.N.P.S.) — Ramo Colonizzazione — cederà a titolo gratuito al Governo della Libia la centrale elettrica, le linee di distribuzione

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ronchè i beni elencati nell'allegato « M » siti nel comprensorio di Az-Zahara (Bianchi). Tale cessione avverrà non appena l'Ente Libico per produzione di energia elettrica (Tripoli Electric Corporation — T.E.C.) sarà in condizioni di fornire l'energia occorrente alle necessità dei comprensori di Az-Zahara (Bianchi), di An-Nazira (Giordani), di Al-Amiria (Micca), previste in almeno chilowattora 4000 (quattromila) giornalieri.

Alla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo verrà redatto dai rappresentanti dell'Ente Libico (T.E.C.) e dell' I.N.P.S., il verbale di consistenza delle attrezzature della centrale di Az-Zahara (Bianchi).

La gestione-stralcio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) sino alla data della detta cessione della centrale, provvederà a proprie spese alla manutenzione ordinaria compresa quella dei motori attualmente efficienti, in modo da consegnarli funzionanti e tali che la loro capacità di produttività presenti unicamente il deperimento causato dal periodo di uso.

L'Ente Libico per la produzione di energia elettrica (T.E.C.) al momento in cui rileverà la predetta centrale elettrica, stipulerà singoli contratti con i coltivatori italiani utenti nei suddetti comprensori, in base alle condizioni e alle tariffe ordinarie vigenti in Libia per uso agricolo e per illuminazione.

Nel frattempo, ed allo scopo di mettere in condizione la gestione-stralcio dell'I.N.P.S. — Ramo Colonizzazione — di poter realizzare il previsto « piano di ulteriore avvaloramento », allegato al presente Accordo, nei predetti tre comprensori il Governo Libico:

1) s'impegna a far rispettare dal detto Ente Libico (T.E.C.) il contratto a suo tempo stipulato tra l'I.N.P.S. e la S.E.C.I. e tuttora in vigore per la fornitura di energia elettrica integrativa di 1200 (milleduecento) chilowattora giornalieri;

2) a cedere, inoltre, entro il febbraio 1957 l'uso del motore Diesel Tosi J 08 (Ww 800) che verrà installato nella centrale del comprensorio di Az-Zahara (Bianchi) a cura e spese della gestione-stralcio dell'I.N.P.S.

e) i poderi e i terreni non inclusi nella delimitazione perimetrale dei comprensori di cui alla lettera a) e b) di Azizia, Fonduk-el-Togar, Az Zhara (Bianchi), An-Nasira (Giordani), Al-Amiria (Micca), Tummina (Crispi), Ad-Dafnia (Garibaldi), Al-Khadra (Breviglieri), Ghanima (Corradini) (vedi allegato « N » (1 e 2) saranno restituiti allo Stato Libico. I comprensori di Qasr Garabulli (Castelvedere), Al-Guseca (Marconi), Tarhuna, Al-Krarim (Gioda) e Sidi Essed (Tazzoli) verranno altresì restituiti allo Stato Libico, che rispetterà i diritti derivanti dai disciplinari di concessione nei confronti di quei coltivatori che decidessero di rimanere nei loro poderi (vedi allegato « O » (dall'1 al 6);

f) alla data del 30 novembre 1956 sarà costituito un Consiglio di Sorveglianza misto italo-libico regolato dallo Statuto — allegato « P ».

Con la costituzione del detto Consiglio di Sorveglianza cesseranno i provvedimenti relativi alla misura cautelare (« custodia ») emessa nei confronti dei due Enti di Colonizzazione di cui al presente articolo.



## Articolo 11.

Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in Libia dei finanziamenti necessari alle due Gestioni-Stralcio degli Enti di Colonizzazione di cui al precedente articolo, nonchè delle forniture alle stesse di macchinari ed altri materiali, comunque occorrenti alla ulteriore valorizzazione agraria dei comprensori.

Qualora, nel termine di quattro anni dalla introduzione in Libia, tali macchinari e materiali venissero ad avere una diversa destinazione, rimane inteso che essi potranno essere sottoposti al pagamento dei normali diritti doganali.

Il Governo Libico garantisce che saranno mantenute le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per quanto riguarda i trasferimenti del diritto di proprietà dei poderi a favore dei coltivatori.

## Articolo 12.

L'Istituto Libico di Assicurazione Sociale, alla data in cui inizierà il funzionamento, si assumerà le obbligazioni degli Istituti Italiani (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. - I.N.P.S.) contratte nei confronti degli assicurati abitanti a tale data in Libia. Il trasferimento delle obbligazioni avverrà in base alle norme e alle modalità di cui all'allegato « Q ».

Gli Istituti Italiani di Assicurazione (I.A.S.A.I. - I.N.A.I.L. I.N.P.S.), alla data suindicata, trasferiranno all'Istituto Libico le riserve nell'ammontare complessivo di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila).

I predetti tre Istituti Italiani, allo scopo anche di agevolare l'Istituto Libico nella costituzione di proprie riserve, cederanno tutti i loro beni mobili ed immobili, situati in Libia, eccedenti il valore delle riserve, per il prezzo di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila).

## Articolo 13.

Il Governo Italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n. 1117, è stato regolato da parte sua il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, già dipendente dalla cessata Amministrazione Italiana della Libia, con rispetto dei diritti quesiti del personale stesso.

## Articolo 14.

Le disposizioni dell'articolo 8 della Risoluzione sulla proprietà letteraria ed industriale restano in vigore fra i due Governi.

## Articolo 15.

A) I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia definitivamente dopo il 10 giugno 1940 e prima dell'entrata in vigore del presente Ac-

cordo, purchè residenti in Libia prima del 15 dicembre 1950, fissando la loro normale residenza in Italia, possono vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato delle vendite dei loro beni mobili ed immobili.

B) I cittadini italiani, residenti in Libia anteriormente al 15 dicembre 1950, che abbiano conservato la loro normale residenza in Libia fino alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che intendano rientrare definitivamente in Italia, possono, entro il termine di 4 anni previsto qui di seguito, vendere liberamente i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mobili e capitali ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni mobili ed immobili.

C) Le Società, costituite secondo la legislazione italiana e con sede sociale in Italia, possono trasferire in Italia entro il termine prescritto qui di seguito i loro beni mobili e capitali, ivi compreso il ricavato della vendita dei loro beni e della liquidazione delle loro attività.

Le Società, costituite secondo la legislazione italiana e con sede sociale in Libia, che desiderano trasferire detta sede in Italia, possono trasferire entro il termine prescritto, i loro beni mobili e capitali e il ricavato della vendita dei loro beni esistenti in Libia e della liquidazione delle loro attività a condizione che più del 50 per cento del capitale della società appartenga a persone fisiche normalmente residenti fuori della Libia o a persone giuridiche la cui sede centrale sia fuori della Libia e a condizione che la maggior parte della loro attività sia esercitata fuori della Libia.

D) Il trasferimento dei beni mobili e capitali sarà effettuato secondo le norme e modalità seguenti:

1) gli interessati devono provvedere alla vendita dei loro beni entro il periodo di quattro anni dalla data dello scambio dei documenti del presente Accordo e presentare al Governo Libico, entro tale termine, le loro richieste per il trasferimento dei loro capitali ed il Governo Libico si riserva il pieno diritto di predisporre tutti quei provvedimenti che reputa necessari e indispensabili per l'accertamento della nazionalità del richiedente, della sua residenza in Libia, della sua effettiva qualità di proprietario dei beni da trasferire ed in generale per l'accertamento di quanto si renda necessario per l'effettuazione del trasferimento, senza peraltro che da ciò possa derivare ai cittadini italiani alcun intralcio o impedimento all'esercizio del loro diritto al trasferimento o alcuna lesione a tale diritto in qualsiasi maniera;

2) Il Governo Libico concede l'autorizzazione ai trasferimenti fino alla concorrenza di lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila) per ciascuna domanda e per un importo annuo complessivo non inferiore alle lire libiche 300.000 (lire libiche trecentomila) sino al totale esaurimento delle richieste di trasferimento.

L'eventuale disponibilità del plafond annuo sarà utilizzata per soddisfare le richieste di trasferimento eccedenti le lire libiche 5.000 (lire libiche cinquemila). Per il primo biennio, esclusivamente, la quota del plafond, eventualmente non utilizzata durante il primo anno, verrà aggiunta al plafond del secondo anno.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualora, alla fine di ciascun anno, il plafond non presentasse disponibilità per soddisfare tutte le richieste, i trasferimenti rimasti parzialmente o totalmente insoddisfatti, saranno autorizzati con ordine prioritario, rispetto alle domande dell'anno successivo;

3) i beni da trasferire sono quelli che appartengono al richiedente alla data del 31 marzo 1956. La priorità per il trasferimento sarà determinata dalla data di presentazione della relativa richiesta;

4) i beni autorizzati per il trasferimento saranno esenti dai diritti di esportazione.

Resta inteso, agli effetti dell'applicazione delle presenti disposizioni ed indipendentemente dall'adempimento di tutti i requisiti previsti o necessari per dar corso al trasferimento, che le Autorità libiche non sono tenute ad autorizzare irrevocabilmente il richiesto trasferimento se non dopo l'accertamento che il richiedente abbia definitivamente lasciato la Libia e abbia provveduto a saldare tutti i debiti accertati e le imposte eventualmente a suo carico.

## Articolo 16

Lo Stato Italiano, nello spirito di amicizia e di collaborazione che viene a stabilirsi fra i due Paesi, verserà allo Stato Libico la somma di lire libiche 2.750.000 (lire libiche due milioni settecentocinquantamila) quale contributo alla ricostruzione economica della Libia.

Detto contributo sarà così corrisposto:

— lire libiche 1.000.000 (lire libiche un milione) da versarsi in contanti entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche;

— lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione settecentocinquantamila), il cui controvalore in lire italiane dovrà essere impiegato da parte del Governo Libico per l'acquisto in Italia, in tre esercizi finanziari successivi, di prodotti dell'industria italiana.

I due Governi stabiliranno, di comune intesa, la natura di tali prodotti e le modalità di fornitura e di pagamento.

## Articolo 17

I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che potessero sorgere, relativamente alla interpretazione o alla applicazione di quanto previsto dal presente Accordo.

## Articolo 18

I due Governi, nel dichiarare di loro piena soddisfazione le intese raggiunte col presente Accordo, confermano di aver definito tutte le questioni dipendenti dalla Risoluzione o con questa connesse o dipendenti dal passaggio di sovranità.

## Articolo 19

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

FATTO in duplice copia nella lingua araba ed italiana, che fanno entrambe ugualmente fede, a Roma il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno millenovecentocinquantasei.

PER IL GOVERNO ITALIANO

*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

SEGNI

PER IL GOVERNO LIBICO

*Il Primo Ministro  
e Ministro per gli Affari Esteri*

MUSTAFÁ BEN HALIM

## ALLEGATO A

A) Enti per i quali lo Stato Libico succede al patrimonio esistente nel suo territorio:

- 1) Sezione Autonoma per le Case popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.).
- 2) Ente turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.).
- 3) Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.), comprese le costruzioni esistenti nell'area della Fiera con esclusione dell'edificio adibito a scuola che resta destinato come tale alla « Collettività Italiana ».
- 4) Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.).
- 5) Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.), per la quale il Governo Libico s'impegna a rispettare il diritto dei coltivatori alle concessioni agricole, a termine della Risoluzione.
- 6) Magazzini Generali di Tripoli.
- 7) Automobile Club di Tripoli (R.A.C.I.). Relativamente al credito verso le Autorità americane, il Governo Italiano si impegna a fare pervenire alle dette Autorità una dichiarazione che elimini l'opposizione al pagamento dell'Automobile Club d'Italia, purchè esso avvenga a favore di una istituzione automobilistica libica ovvero allo Stato Libico.
- 8) Istituto Nazionale Case Impiegati Statali (I.N.C.I.S.), esclusa la palazzina n. 8 in Tripoli, Via Pietro Verri.

B) Altri enti per i quali vengono trasmessi allo Stato Libico i beni, come appresso specificati:

- 1) Banca d'Italia, beni immobili in Libia.
- 2) Quindici per cento delle terre appartenenti alla Società agricola coloniale della stampa « Emilio De Bono ».
- 3) Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.) - beni immobili e mobili in Libia. La questione della destinazione dei fondi attualmente esistenti e la liquidazione del personale saranno sottoposte ad una Commissione mista, fermo restando che la gestione degli immobili si considera avvenuta per conto del Governo Libico, a partire dalla data della Risoluzione.

## ALLEGATO B

## 1) Sedi dell'Ambasciata e Consolato:

a) Ambasciata: Immobili in Sciara Uahran, 1 - Tripoli.

Residenza dell'Ambasciatore: Villa in Sciara Sciatt - Tripoli.

Consolato Generale: Via Amr Ibn el Ass. 105 - Bengasi.

Sede dell'Ambasciatore: Cirene - Via Apollonia.

## II) Istituzioni scolastiche:

- TRIPOLI — Edifici siti in Sciara Mizran attualmente occupati dal Liceo scientifico e dalla Scuola Media.
- Costruzioni in Sciara Mizran, Sciara el Uadi e Sciara Labid, denominate ex Casa Assistenza ed ex Casa del latte.
- Edifici in Sciara Mizran comprendenti la Scuola ROMA, REGINA ELENA e CENTRALE.
- Edificio in Giaddat Omar Muktar, denominato scuola ex-Fiera.
- AIN ZARA — Scuola elementare sita in Ain Zara - Dati fondiari: R-N-116 — foglio 39-bis fasc. acc. 28245.  
(Miani)
- AZZAHRAA — Edificio comprendente asilo infantile e scuola elementare, sito nel centro di Azzahraa (Bianchi).  
(Bianchi)
- ALKHADRAA — Scuola elementare sita nel centro di Alkhandraa - Dati fondiari dipendenti dal fascicolo dem. 19545.  
(Breviglieri)
- TUMMINA — Asilo infantile e scuola elementare siti al centro di Tummina.  
(Crispi)
- MELLAHA — Scuola elementare in prossimità della concessione CASTIGLIONE. Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 26102.


## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- FONDUK BEN GASCIR — Scuola elementare sita al centro di Fonduk Ben Gascir (Castel Benito) - Dati fondiari: foglio 30-*bis* - fasc. dem. 12861.
- FORNACI  
(Miani) — Scuola elementare al centro di Miani - Dati fondiari: R-N-176 — foglio 55-A — fasc. dem. 28195.
- ADDAFNIA  
(Garibaldi) — Edifici siti nel centro di Addafnia adibiti ad asilo infantile e scuole elementari - Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 27.322 - 26.664 27.511 - 2723.
- SUANI BEN ADEN — Scuola elementare in prossimità del Comando di Polizia. Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 12861.
- SIDI MESRI — Scuola elementare. Dati fondiari parte del lotto 25-*B*, fasc. dem. 31085.
- AL AMIRIA  
(Micca) — Scuola elementare nel centro di Al Amiria - Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 26102.
- GIUOD DAIEM  
(Oliveti) — Scuola elementare sita nel centro di Giuod Daiem (Oliveti) Dati fondiari dipendenti dal fasc. dem. 122971.
- SABRATHA — Edificio adibito a scuola elementare.
- ZAVIA — Edificio attualmente adibito a scuola elementare ed a corsi di avviamento professionale, sito in prossimità della Piazza del Mercato.
- GARIAN — La parte italiana si impegna a consegnare l'edificio attualmente adibito a scuole italiane non appena la parte libica avrà a sua volta consegnato l'edificio ove ha attualmente sede il circolo sportivo libico dopo che siano stati eseguiti i necessari lavori di sistemazione a cura e spese del Governo Libico.
- TIGRINNA — Il Governo Italiano tratterrà le due ville costruite per alloggio insegnanti di cui una ospita presentemente l'asilo italiano. La seconda, presentemente abitata da cittadini libici, verrà restituita libera da qualsiasi occupante od impedimento al Governo Italiano. Il Governo Italiano si impegna di consegnare l'edificio presentemente adibito a scuole non appena avrà avuto in cambio la palazzina sopra indicata.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- MISURATA
- Il Governo Libico cederà al Governo Italiano l'immobile che attualmente ospita l'asilo libico di quella città.
  - Il Governo Italiano consegnerà a sua volta l'edificio delle scuole elementari.
- EL GHANIMA  
(Corradini)
- Il Governo Libico cederà al Governo Italiano l'edificio contiguo alla scuola occupato attualmente da Agenti di Polizia Libica.
  - Il Governo Italiano consegnerà a sua volta l'edificio attualmente adibito a scuola italiana.





## ALLEGATO D

## TRIPOLITANIA

1. PALMA Giacomo	Lotto	200	Ha. 50 circa
2. RUSSOTTO Francesco	»	20/H-20/1	Ha. 94 »
3. FERULLO Nunzio	»	102	Ha. 26 »
4. ERRERA Benedetto	»	80	Ha. 13 »
5. CERVETTI Salvatore	»	289	Ha. 46 »
6. LOLATO Antonio	»	94 A/	La zona di rispetto nelle adiacenze del- l'Oleificio
7. DE NOBILI Giovanni	»	336	Ha. 3 circa
8. IOZIA Luigi	»	331	Ha. 1 »
9. IMMORDINO Michele	»	31	Ha. 21 »
10. IMMORDINO Michele	»	36/37	Ha. 50 »
11. F.A.T.M.A.	Cont.	17/31	Una zona sita alla sinistra del corso at- tuale dell'Uadi, al fine di consentire al- la FATMA le neces- sarie difese contro la erosione della cor- rente.
12. CORRAZZINA Sergio	Lotto	294	Ha. 100 circa
13. LIBERTINO Modestino	»	321	Ha. 2 »
14. FERRARI Antonio	»	85	Ha. 22 »
15. GRAMMATICO Domenica	»	205	Ha. 1 »
16. SILLANO Luigi	»	218/c/218 bis	Ha. 5 »
17. SOCIETÀ AGRARIA LIB. INGE- GNOLI (SALI)	»	64 A	Ha. 3 »
18. CAROVANA Giuseppe	»	6	Ha. 18 »

## CIRENAICA

## a) Concessioni Agricole

1. CREMONINI Giuseppe	Lotto	82	Ha. 40 circa
2. BRUNETTI Ettore	»	63	Ha. 52 »
3. LA COGNATA (Fratelli)	»	74	Ha. 53 »

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. DORIA Serafino	»	14 b/	Ha. 26 circa
5. PETRACCI Raimondo	»	14 a/	Ha. 20 »
6. CATALINO Girolamo	»	16	Ha. 130 »
7. S.A.I.A.C.	Barce	6/13/22	Ha. 299 »
8. TROVATO Angelo	Cirene		Ha. 30 »
9. ASTA Girolamo	Rahaba		Ha. 11 »
10. SAIB	Rahaba	6/13	Ha. 52 »

## b) Aree urbane

1. APRILE Pietro	Bengasi mq.	641 circa	fabbricato di 4 piani
2. APRILE Pietro	Bengasi mq.	1.116 »	» di 3 »
3. BOMBARDA Antonio	Bengasi mq.	540 »	» di 3 »
4. CAVARRA Paolo	Bengasi mq.	537 »	» di 2 »
5. DE CARO Pasquale	Bengasi mq.	1.546 »	» di 2 » con garage
6. SCALERA Carlo	Bengasi mq.	516 »	» di 3 piani
7. SCALERA Carlo	Bengasi mq.	2.049 »	» di 2 » con garage
8. S.I.C.E.L.P.	Bengasi mq.	1.003 »	Garage
9. GIARDINELLA Corrado	Bengasi mq.	752 »	fabbricato di 3 piani
10. GIARDINELLA Corrado	Bengasi mq.	9.744 »	Fornace per calce magazzini e casa
11. ASSICURAZIONI VENEZIA	Bengasi mq.	800 »	fabbricato di 4 piani

Ente Colonizzazione Libia

ALLEGATO E-1

ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI AI QUALI VERRA'  
TRASFERITO IL TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI PO-  
DERI SOTTO INDICATI

## Comprendorio di GIUD DAIEM (Oliveti)

Podere N.	1	— RICCI Michele
»	»	2 — PERRONE Luigi
»	»	3 — AFANETTI Giuseppe
»	»	4 — FARINA Sebastiano
»	»	5 — OTTOBONI Raffaello
»	»	6 — NAVANTIERI Paolo
»	»	7 — BINNI Domenico
»	»	8 — CIFERNI Antonio
»	»	9 — SAGAZIO Giuseppe
»	»	10 — MASSIMO Antonio
»	»	11 — STOCCO Pasquale
»	»	12 — DI PAOLO Guglielmo e BRUNI Pietro
»	»	13 — LAUDADIO Alfonso
»	»	14 — BRUNI Serafino
»	»	15 — MOSCIANESE Nicola
»	»	16 — CADORE Giovanni
»	»	17 — ZAMBON Giuseppe
»	»	18 — BERGO Pietro
»	»	19 — SCHIFANO Vincenzo
»	»	20 — ZANDONÀ Mario
»	»	21 — BARBINI Alfonso
»	»	22 — BALDIN Ernesto
»	»	23 — BELLONI Nello
»	»	24 — CAPUZZI Arcangelo
»	»	25 — LICAUSI Erasmo
»	»	26 — DE LEONARDIS Luigi e RICCI Leonardo
»	»	27 — ROSSO Giorgio
»	»	28 — GHIDONI Nello
»	»	29 — NICOLINI Ugo e Bruno
»	»	30 — SARDELLA Giuseppe
»	»	31 — TROMBINI Vittorio
»	»	32 — CAPUZZO Romeo e Galileo
»	»	33 — ZANDONÀ Bruno
»	»	34 — ALTIERI Ciriaco
»	»	35 — FERIGO Lino
»	»	36 — FERIGO Riccardo, Lino e Pietro

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Podere N. 37	—	SAITTA Giovanni
» » 37-bis	—	SERAFIN Giovanni
» » 38	—	MILARDO Antonio
» » 39	—	ZORZAN Giovanni
» » 40	—	ROSSO Domenico
» » 41	—	NICOLINI Giuseppe
» » 42	—	OTTOBONI Lorenzo
» » 43	—	OTTOBONI Agostino e Sante
» » 44	—	ALBERTINI Narciso
» » 45	—	ZANIN Valentino
» » 46	—	ZANIN Giuseppe
» » 47	—	CARRARO Vittorio
» » 48	—	MASTELLARO Fortunato
» » 49	—	ZORZAN Luigi

## Compensorio di FONDUK ET TOGAR

Podere N. 1	—	CRIVELLI Camillo e Antonio
» » 2	—	AMATO Michele
» » 3	—	SCOTUZZI Luigi
» » 4	—	RIZZO Filippo
» » 5	—	BARBERA Giuseppe
» » 6	—	DI BUDUO Biagio
» » 7	—	CRIVELLI Vincenzo
» » 8	—	RONDINELLA Onofrio
» » 9	—	RICCOBENE Bartolo
» » 10	—	IMMORDINO Giuseppe
» » 11	—	AMATO Giuseppe
» » 12	—	DI GIOVANE Luigi
» » 13	—	BIANCO Paolo
» » 14	—	BERTI Antonio
» » 15	—	MOLELLA Laurentino
» » 16	—	DI MAURO Salvatore
» » 17	—	RICCOBENE Salvatore
» » 18	—	DAGUANNO Francesco
» » 19	—	PANTALONE Gioacchino
» » 20	—	GIAMMETTA Filippo
» » 21	—	NOLFO Luigi
» » 22	—	UMBERTINI Raimondo
» » 23	—	LICATA Giuseppe
» » 24	—	BERINI Adelchi, Luigi e Adriano
» » 25	—	COGHI Silvio
» » 26	—	LATEGANA Carmine
» » 27	—	MIGLIORINI Luigi

## Compensorio di AZIZIA

Podere N. 3	—	Mosso Emanuele
» » 4	—	DELMIRANI Romualdo

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Podere N. 5	—	GENTILE Salvatore, Antonio, Rosario, Benito, Gianpietro
» » 7	—	SANGERMANO Vincenzo
» » 9	—	SONNANTE Francesco
» » 13	—	COSTARELLA Agostino
» » 15	—	ROMEO Francesco
» » 25	—	BENNARDO Filippo
» » 26	—	ALLIGRI Rosaria ved. Orlando e figli

I. N. P. S. Colonizzazione

ALLEGATO E-2

ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI AI QUALI VERRA'  
TRASFERITO IL TITOLO DEFINITIVO DI PROPRIETA' SUI  
PODERI SOTTOINDICATI:

Comprensorio di GIUD-DAIEM (Oliveti)

Podere N.	1	— COLETTA Antonio
»	»	2 — IOPPOLO Domenico
»	»	3 — Eredi di ACCORDINO Nicolò
»	»	4 — LA CAVA Francesco
»	»	5 — AZZOLINA Giuseppe
»	»	6 — PREVITERA Salvatore
»	»	7 — CANTONE Concetto
»	»	8 — MIRACOLO Nicolò
»	»	9 — SCARFIA Gaetano
»	»	10 — GRANATA Michele
»	»	11 — CAZZATO Cosimo
»	»	12 — MARGHERITO Giorgio
»	»	13 — FRESCHI Eugenio
»	»	14 — Eredi di LENDARO Amadio
»	»	15 — LENDARO Giuseppe
»	»	16 — GIANFERRARI Alfredo
»	»	17 — Eredi di DE BERNARDO Ernesto
»	»	18 — OMIZZOLO Iginò
»	»	19 — GASPARETTO Giuseppe
»	»	20 — FORNASIERO Ermis
»	»	21 — LUNARDI Leonardo
»	»	22 — CAPPELLETTO Elio
»	»	23 — OMMIZZOLO Ottorino
»	»	24 — SCHIVO Pietro e Cristiano
»	»	25 — DAL BOSCO Mario
»	»	26 — GALLIAZZO Giovanni
»	»	27 — LUNARDI Antonio e Pietro
»	»	28 — BUFFALO Raffaele
»	»	29 — PUTTIN Paolo
»	»	30 — BALDO Giovanni
»	»	31 — GALLO Giuseppe
»	»	32 — CADORE Attilio
»	»	33 — MARCHI Giovan Battista
»	»	34 — BALDO Angelo
»	»	35 — SCARFIA Michele
»	»	36 — BUFFALO Gaetano

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Podere N. 37	— FERRARESE Antonio
» » 38	— DI PINTO Vito
» » 39	— BUSSOLO Angelo
» » 40	— MARCHI Luigi
» » 41	— SALATINO Vito
» » 42	— DI PINTO Michele
» » 43	— FAGGIANA Giovan Battista
» » 44	— SECCO Evaristo e Rizzieri
» » 45	— GUOCHI Dimer
» » 46	— SECCO Bortolo
» » 47	— BRUTTI Ferruccio
» » 48	— BONINI Pierto
» » 49	— BUFFALO Angelo
» » 50	— BRUTTI Vittorio
» » 51	— CROCE Giuseppe
» » 52	— CASON Giacomo
» » 53	— SELLA Antonio
» » 54	— PESCADOR Massimo
» » 55	— COLETTA Salvatore
» » 56	— BORDIN Giuseppe
» » 57	— SELLA Giuseppe
» » 58	— MARELLA Francesco
» » 59	— MANCARELLA Igino
» » 60	— DI GREGORIO Giuseppe
» » 61	— CAMMARATA Giuseppe
» » 62	— ANZALONE Calogero
» » 63	— Eredi FERRARESE Domenico
» » 63-bis	— MIDDIONE Giuseppe
» » 64	— MUROLO Pantaleo
» » 65	— SALATINO Pasquale
» » 66	— FRESCHI Virgilio
» » 67	— LEMBO Clemente
» » 68	— MACCHIARULO Francesco
» » 69	— LEMBO Guido
» » 70	— DI PINTO Giuseppe
» » 71	— Eredi GERMINARIO Giuseppe
» » 72	— CASCINI Alberto
» » 73	— GATTA Raffaele

## Compensorio di HASCIAN

Podere N. 1	— ZORZAN Francesco
» » 2	— LAUDADIO Romolo
» » 3	— BRUNI Pietro
» » 4	— LEMBO Donato
» » 5	— LICAUSI Erasmo
» » 6	— SAGAZIO Eugenio
» » 7	— SAGAZIO Luigi
» » 8	— DI PINTO Raffaele



---


---

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

Podere N.	9	—	SCAPOLA Raffaele
»	» 10	—	MASSIMO Benedetto
»	» 11	—	LEMBO Domenico
»	» 12	—	SARDELLA Onorio
»	» 13	—	CIFERNI Giuseppe
»	» 14	—	AIRÒ Nicola
»	» 15	—	HAMED ben Messaud
»	» 16	—	MASSIMO Antonio
»	» 17-18	—	TRANZATO Lidia
»	» 19	—	GUGOLE Ferruccio
»	» 24	—	VENNERI Rocco








ENTE COLONIZZAZIONE DELLA LIBIA

Centro Agricolo Azizia





0 500 1000 1500 2000 metri




Lotto 335 Superficie totale ha 2481,6286  
Terreno sfoltato da restituire all'amministrazione ha 1201,6286

Lotto 333 Superficie totale ha 2761,3578  
Padere N 30 ha 80,0000  
Viale Azizia e zona di rispetto ha 375,20

Lotto 332 Superficie totale ha 327,8000

-  Terreni da restituire alla Libia.
-  Poderi (rilascio titolo di proprietà).
-  Fole 1. del ulteriore piano di avvaloramento.
-  Poderi da restituire alla Libia.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



**UFFICIO FONDARIO PRINCIPALE DI TRIPOLI**

**COMPENSORIO DI OLIVETI**

Lotti 13-25-25<sup>bis</sup>-26-26<sup>bis</sup>-28-32 oggetto dei fascicoli d'acq. fondiario N. 13191 e 19569

**PROPRIETÀ - I.N.P.S.** - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Superficie totale ha. 1393.6547 ivi compresi ha. 574.000 di terreno recintato e dunoso

**OASI DI GEDDAIM**

Rilievo planimetrico N. 1801  
oggetto del fascicolo d'acq. fondiario N. 24524

**Proprietà I.N.P.S.**

ALLEGATO 3 - 7

□ Caseggi (rilascio titolo proprietà)

**UFFICIO FONDIARIO PRINCIPALE DI TRIPOLI**



**Zona di HASCIAN (Polazzetto)**

**Planimetria del Lotto 81<sup>o</sup>** Oggetto del fascicolo d'accertamento fondiario N.19.931


**Proprietà I. N. P. S.**

Superficie ha.273.7500 (ivi compresi ha.4,76 di duna e dunoso)

L o t t o 44



0 100 200 400 600 metri




**Planimetria del Lotto 81<sup>o</sup>** Oggetto del fascicolo d'accertamento fondiario N.19.930

**Proprietà I. N. P. S.**


Superficie ha.8238,00 (ivi compresi ha.138,00 di duna e dunoso)



LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



ALLEGATO F 2





□ Federi dell'ulteriore "Piano di avvaloramento".

■ Federi da restituire alla Libia.

110








CENTRO AGRICOLO BREVEGLIERI

Lotti 19<sup>a</sup> e 19<sup>b</sup>

ALLEGATO F - 5

ECL



M

I. N. P. S. Colonizzazione

ALLEGATO G-1

ELENCO NUMERICO DEI PODERI COMPRESI NEL  
« PIANO DI ULTERIORE AVVALORAMENTO »Compensorio di ANNASIRA (*Giordani*)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16  
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32  
33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40  
41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48  
49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56  
57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64  
65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72  
73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80  
81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88  
89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96  
97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104  
105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 113 - 114  
115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 122 - 123 - 125  
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133  
134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141  
142 - 143 - 144 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150  
151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158  
159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166  
167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174  
175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 183  
186 - 187 - 192 - 195 - 198 - 199 - 200 - 201

(In totale n. 184 poderi).

Compensorio di AZZAHRA (*Bianchi*)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17  
18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25  
26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33  
34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41  
42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49  
50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57  
58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73  
74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81  
82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89  
90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98  
100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107  
108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115  
116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123  
124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131  
132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139  
140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147  
148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155  
156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163  
164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171  
172 - 173

(In totale n. 170 poderi)

## Compensorio di AL AMIRIA (Micca)

3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21  
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30  
31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39  
40 - 41 - 42 - 43 - 58 - 59 - 60 - 61  
62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69  
70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77  
78 - 79 - 90 - 91 - 93 - 94 - 95 - 96  
97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104  
105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112  
113 - 114 - 116 - 117 - 118 - 129 - 130 - 131  
132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139  
140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 154 - 155 - 157  
159 - 160 - 161 - 165 - 166 - 167 - 169 - 170  
171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 192 - 193  
194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 200 - 201 - 202  
203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 225  
226 - 227 - 236 - 237 - 238

(In totale n. 141 poderi)

## Compensorio di GHANIMA (Corradini)

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18  
22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37  
38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46  
47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54  
55 - 57 - 58 - 59

(In totale poderi n. 52)

*Ente Colonizzazione Libia*

ALLEGATO G-2

ELENCO NUMERICO DEI PODERI  
COMPRESI NEL PIANO DI ULTERIORE AVVALORAMENTO

Comprensorio di TUMMINA (Crispi)

17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29  
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 47 - 48  
49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57  
58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66  
87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95  
96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104  
105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113  
114 - 115 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125  
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134  
135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143  
144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152  
153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161  
162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170  
171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 184 - 206 - 207 - 208  
209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217  
218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226  
227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235  
236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244  
245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253  
254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262  
263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271  
272 - 273 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 307 - 308  
309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317  
318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326  
327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335  
336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344  
345 - 346 - 347 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369  
370

(Totale n. 244 poderi)

Le parcelle in seccagno non sono numerate

Comprensorio di DAFNIA (Garibaldi)

24 - 25 - 28 - 29 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40  
41 - 44 - 45 - 48 - 49 - 52 - 53 - 56 - 57  
59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76  
77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85  
86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94  
95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103  
104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 110 - 111 - 114 - 115  
118 - 121 - 122 - 125 - 126 - 129 - 130 - 133 - 134  
136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144  
145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 153 - 154 - 157 - 188  
189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197  
198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206  
207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215  
216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224  
225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 238 - 239 - 240  
241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249  
250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258  
259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267  
268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276  
277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285  
286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294  
295 - 296 - 297 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306  
307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312

(In totale n. 213 poderi)

Comprensorio di AL KHADRÀ (Breviglieri)

Tutti i 168 poderi, numerati dal n. 1 al numero 168.

Comprensorio di AZIZIA

1 - 2 - 6 - 8 - 10-bis - 11 - 12 - 14 - 27 - 28 - 29 - 30

(In totale n. 13 poderi)

## ALLEGATO H

PIANO DI ULTERIORE AVVALORAMENTO DELL'OPERA  
DI COLONIZZAZIONE IN TRIPOLITANIA

Il piano di avvaloramento avrà applicazione nei seguenti comprensori:

Azzahra (Bianchi)  
Annasira (Giordani)  
Al Amiria (Micca)  
Ghanima (Corradini)  
Dafnia (Garibaldi)  
Tummina (Crispi)  
El Khadrà (Breveglieri)  
Azizia (n. 13 poderi)

Nei comprensori di Giud-Daiem, Hascian ed Azizia sarà provveduto alla regolarizzazione della diretta utenza dell'energia fra coltivatori italiani e Società elettrica e saranno altresì concluse intese con la stessa Società elettrica per la cessione in proprietà — ove già non lo sono — delle reti di distribuzione dell'energia a compenso della manutenzione delle linee.

Nei detti comprensori continuerà l'assistenza tecnica ai lavoratori nel periodo di durata delle gestioni stralcio.

Nella fattoria di Giud-Daiem (I.N.P.S.) ove è prevista la sistemazione di due famiglie di coltivatori italiani, si provvederà al necessario potenziamento delle opere idriche.

Per gli altri comprensori il Governo Italiano, allo scopo di consolidare i complessi agrari affidati ai coltivatori italiani, non solo nell'interesse dei coltivatori stessi ma anche nell'interesse dell'economia agricola libica, si propone di far attuare *un piano di ulteriore avvaloramento da svolgere nel limite massimo di quattro anni* per portare tutti i comprensori medesimi ad un più alto livello di produttività e di indipendenza economica. Si provvederà quindi al gravoso onere di finanziamento di tale piano, che comprende la esecuzione di notevoli lavori e costose dotazioni di attrezzature che qui di seguito si illustrano per singolo comprensorio.

1. — Comprensori di AZZAHRA (Bianchi), ANNASIRA (Giordani) ed AL AMIRIA (Micca).

I tre comprensori vengono considerati nel loro insieme, sia perchè costituiscono nella realtà un unico accorpamento sia perchè presentano una identica situazione con analoghi problemi.



## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il programma prevede *nuovi impianti arborei* di oliveto, mandorleto, di ridotte superfici a vigneto e bosco ad integrazione e completamento di quelli già costituiti in seccagno, mentre è previsto l'acquisto e la cessione ai coltivatori italiani di piante di olivo e di agrumi destinate alle zone irrigue.

Si si propone di far sì che per ogni podere siano stati messi a dimora complessivamente ed indipendentemente dall'epoca di impianto:

Olivi	piante n.	300
Mandorli	» »	100
Vigneto	ettari	1
Agrumi	piante »	150
Essenze forestali	» »	500/600

Terreno sistemato ad irriguo sia esso nudo

che arborato	ettari	2½-3
(in relazione alle possibilità idriche dei singoli poderi).		

In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficoltà di reperire idonee piante di olivo nel numero previsto, ci si riserva di compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo.

Molte migliaia di piante delle essenze più adatte, ivi comprese quelle boschive, saranno razionalmente poste a dimora e successivamente assistite.

Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato dell'Agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste di importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo.

Si provvederà *con lavorazioni meccaniche* alla coltivazione delle zone investite a colture arboree seccagne, già impiantate o di nuovo impianto. Le ripetute lavorazioni meccaniche, in base alla lunga esperienza degli agricoltori della Tripolitania, si sono dimostrate indispensabili alle colture arboree in seccagno per la migliore utilizzazione delle scarse acque piovane impedendone l'inutile disperdimento per evaporazione e trattendole invece a vantaggio delle piantagioni: le lavorazioni al terreno rappresentano il mezzo migliore per favorire lo sviluppo e l'affermarsi dell'arboreto. A tale scopo, per i tre comprensori sopracitati si provvederà mediante *l'acquisto e la gestione di n. 5 trattori con le relative attrezzature* (aratri, erpici e aratri coltivatori) da assegnare poi — a momento opportuno — alle Cooperative tra coltivatori italiani.

Tale attrezzatura riceverà sicuramente integrazione e potenziamento dalla utilizzazione dei trattori già di proprietà privata dei singoli coltivatori.

Sarà ancora assicurata:

a) *la normale manutenzione dei fabbricati poderali;*

b) *la manutenzione degli impianti idrici* (pozzi, vasche di raccolta e canalizzazione). Tali lavori sono di essenziale importanza dato che i tre comprensori sono per il momento imperniati sulla coltura irrigua;

c) *la manutenzione della viabilità interpodereale*, abbisognevole di riattamento per facilitare e rendere più economici i trasporti.

E pure prevista la *integrazione delle scorte vive* nonchè delle *scorte morte*, quali carri botte e piccoli attrezzi da lavoro, a quei poderi che più ne necessitano ed allo scopo di completarne la efficienza lavorativa.

## 2. — Comprensorio di GHANIMA (Corradini)

Il programma prevede il *potenziamento idrico di tutti i poderi*, in modo da assicurare ad ogni coltivatore una ragionevole quota di colture irrigue; scavo di circa 15 *nuovi pozzi*, espurgo e riparazioni varie ai pozzi già esistenti, costituzione di *vasche di raccolta acqua* nei poderi che ne sono sprovvisti, *impianto di sollevamento acqua con gruppo elettrogeno* ad ogni podere od a gruppi di poderi, a seconda delle disponibilità idriche del sottosuolo.

In relazione al sopracitato potenziamento idrico dei poderi è prevista la sistemazione irrigua di 1 ettaro di superficie in ciascuno di essi: in detto appezzamento potrà essere coltivato il grano necessario alla famiglia ed il mangime (ad integrazione del foraggio steppico) per il mantenimento di un animale da lavoro.

Ad-avvaloramento completato i singoli poderi avranno mediamente la seguente consistenza:

Olivi	n.	450
Mandorli	n.	450
Vigneto	ha.	5
Forestali	n.	350
Superficie complessiva irrigabile	ha.	1

Nella superficie irrigabile si conta di mettere a dimora circa 50 piante fra olivi e fruttiferi con la distribuzione da 1500 a 2000 piante circa. In tal modo verrà integrato il patrimonio arboreo già esistente.

Alle *lavorazioni meccaniche del terreno* verranno destinati n. 2 trattori e relativa attrezzatura meccanica di aratri ed erpici polidischi da gestirsi direttamente e da assegnare in seguito alla costituenda Cooperativa tra coltivatori italiani.

Trattandosi di comprensorio prevalentemente seccagno, i già ricordati vantaggi derivanti dalle ripetute lavorazioni del terreno serviranno a consolidare il patrimonio arboreo in una zona a scarse precipitazioni, accelerando il raggiungimento della fase di piena produzione.

Sono previste le spese:

- a) *per la integrazione delle scorte vive e morte;*
- b) *per la normale manutenzione e riparazione dei fabbricati;*
- c) *per il mantenimento delle strade o piste interpoderali.*

## 3. — Comprensorio di DAFNIA (Garibaldi)

Il nuovo programma di consolidamento dei poderi del comprensorio prevede la *realizzazione di circa 100/120 impianti poderali costituiti dal pozzo munito di elettropompa azionata da gruppo elettrogeno*. Tali impianti saranno effettuati al fine di consentire ai coltivatori la costituzione di una quota di irriguo per produzioni ortive e di semiirriguo a be-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

neficio di una parte dell'arboreto e delle colture stagionali segnatamente foraggiere. Il numero dei pozzi potrà variare in relazione all'esito degli scavi in corso ed ai sondaggi che riveleranno la effettiva potenzialità della falda idrica.

Gli impianti verranno completati con la costruzione della *cabina per il gruppo elettrogeno*, e con messa in opera, nei singoli poderi, di valvole di distribuzione e di canalette prefabbricate per la distribuzione dell'acqua.

Allo scopo di mettere le colture arboree nelle condizioni più favorevoli per raggiungere rapidamente la stazione produttiva, verrà utilizzata al massimo l'*attrezzatura meccanica* (trattori, aratri, erpici, ecc.) già di proprietà dei singoli coltivatori e verranno incoraggiati ulteriori acquisti di nuove attrezzature meccaniche in modo che possa avvantaggiarne l'intero comprensorio.

Particolare importanza hanno nel comprensorio le *lavorazioni meccaniche al terreno*, lavorazioni che non possono essere eseguite coi mezzi animali, ma che d'altra parte debbono essere effettuate con la tempestività e la frequenza che esige la natura stessa seccagna delle superfici arborate.

Il nuovo ordinamento colturale medio sarà impostato sul seguente schema poderale:

Oliveto	ha.	10 con 250 olivi	circa
Oliveto-vigneto	ha.	2 con 50 olivi	circa
Mandorleto	ha.	2 con 100 mandorli	circa

In relazione ai nuovi impianti, in caso di difficoltà di reperire idonee piante di olivo nel numero previsto, ci si riserva di compensare le deficienze con altrettante piante di mandorlo.

Si fa affidamento sulla collaborazione del Nazirato dell'Agricoltura specialmente nell'appoggiare le nostre richieste di importazione dalla Tunisia delle piantine di olivo.

In relazione poi a quelle che saranno le disponibilità idriche nei singoli poderi, si presume di poter rendere irrigabile una superficie aggirantesi da 1 a 2 ettari. Tali superfici verranno destinate a colture ortive ed a foraggiere ad integrazione dei mangimi steppici onde creare la possibilità di mantenimento di un sia pure ridotto numero di capi di bestiame da lavoro o da carne. La restante superficie poderale verrà destinata alle colture cerealicole, con il dovuto rispetto alle piantagioni.

Nei poderi che resteranno completamente seccagni per mancato reperimento della falda o per scarso rendimento della stessa, si renderà necessario integrare la superficie poderale per consentire al contadino di dedicarsi in modo più estensivo e razionale alla coltura cerealicola in seccagno.

Si prevede ancora:

a) una speciale *assistenza ai coltivatori per la gestione nei primi anni* degli impianti idrici;

b) la *integrazione delle scorte vive e morte*, soprattutto con attrezzi ed animali da lavoro a sussidio delle lavorazioni meccaniche;

c) la *normale manutenzione dei fabbricati*;

d) *la manutenzione delle strade e delle piste interpoderali*, di particolare importanza dato lo sviluppo territoriale del comprensorio, all'infuori delle strade la cui manutenzione è di competenza della Pubblica Amministrazione.

#### 4. — Comprensorio di TUMMINA (Crispi)

Il comprensorio trova le sue ragioni di vita nella utilizzazione delle acque artesiane e pertanto il lavoro di maggiore importanza anche agli effetti della spesa consisterà *nella perforazione a nuovo dei pozzi artesiani* in sostituzione di quelli resisi inattivi o quasi per deperimento delle colonne metalliche di rivestimento. Il lavoro è in corso su precedente previsione, ma un più approfondito studio delle opere ha messo in evidenza varie difficoltà tecniche e la necessità di addivenire a modalità di esecuzione più complesse, tecnicamente più aggiornate ma più costose, pur di garantire una buona efficienza ed una lunga durata degli impianti, altrimenti soggetti a rapido deperimento in relazione alle caratteristiche chimiche delle acque ed elettrochimiche dei terreni attraversati.

*Per alcuni pozzi verranno messi in opera*, allorchè non vi è la risalienza oltre il piano di campagna, *moderni impianti di sollevamento dell'acqua*. Naturalmente bisognerà prevedere notevoli lavori di *ripristino e di perfezionamento alle canalizzazioni* aperte di distribuzione dell'acqua ed il *rifacimento a nuovo con tubi eternit della rete di distribuzione chiusa di due pozzi*: ambedue le opere sono richieste dalla natura stessa delle acque artesiane.

Anche in questo comprensorio si dovrà provvedere:

a) *alla ordinaria manutenzione ed alla riparazione di gran parte delle case coloniche*;

b) *alla integrazione delle scorte vive e morte*, soprattutto con l'acquisto di animali da lavoro per la lavorazione del terreno nei poderi di limitata estensione (ha. 15 circa).

*Le piantagioni dei poderi* sono praticamente al completo, per cui gli impianti arborei saranno limitati ai necessari risarcimenti od a qualche completamento là ove sussistano deficienze. Saranno sostituite altresì *fascie frangivento* di acacia australiana su una superficie complessiva di circa 50 ha., opera di essenziale importanza ed indispensabile per fissare zone sabbiose che minacciano seriamente l'efficienza dei poderi contigui.

#### 5. — Comprensorio di EL KHADRÀ (Breviglieri)

I poderi del comprensorio sono ormai efficienti ed in produzione avanzata, ma è indispensabile intensificare *le lavorazioni meccaniche alle piantagioni* per metterle nelle migliori condizioni di rigoglio ed assicurare una più costante e normale produzione: quindi ripetute lavorazioni (arature e erpicature) per evitare i disperdimenti di acque del sottosuolo e garantire alle piantagioni arboree quanta più umidità possibile che non può venire che dalle non abbondanti precipitazioni che si verificano annualmente nella zona. A tale fine verrà utilizzata al massimo l'attrezzatura

zatura meccanica (trattori, aratri, erpici, ecc.) già di proprietà dei singoli coltivatori e verranno altresì incoraggiati gli acquisti di nuove attrezzature meccaniche in modo che possa avvantaggiarne l'intero comprensorio.

Come *nuovi impianti arborei*, data la entità di quelli esistenti, ci si limiterà a qualche completamento negli oliveti e nei mandorleti (numero 1000-1500 piante) e più che altro alla costituzione di nuovi vigneti (ettari 50 circa) con ubicazione più adatta in quei poderi dove le viti sono attualmente soggette ai danni delle gelate primaverili.

Le consistenze medie poderali definitive saranno pertanto le seguenti:

Oliveto	ha. 20 con 500 olivi circa
Oliveto-vigneto	ha. 5 con 500 olivi circa
Mandorleto	ha. 4/5 con 200/250 mandorli circa

Va notato che nel comprensorio esistono poderi di superficie inferiore a quella totale prevista nello schema di cui sopra.

Nel comprensorio si preventivano anche le spese seguenti:

- a) *di ordinaria manutenzione alle case poderali;*
- b) *di manutenzione dell'acquedotto e degli aeromotori poderali;*
- c) *di manutenzione delle strade e delle piste interpoderali all'infuori delle strade la cui manutenzione è di competenza della Pubblica Amministrazione.*

Saranno altresì integrate *le scorte vive e morte*: le prime con l'acquisto di animali da lavoro — muli — per i servizi di trasporto e le lavorazioni del terreno specialmente nei vigneti; le seconde con attrezzature varie — quali i carri — o piccoli attrezzi.

#### 6. — Comprensorio di AZIZIA (13 poderi)

Si provvederà a completare l'avvaloramento già esistente per portare il podere sulla base delle seguenti consistenze medie:

Mandorleto	ha. 10 con 500 mandorli
Bosco	ha. 3 con 600 eucalpti
Irriguo olivato	ha. 3 con 50 olivi

Il bosco verrà situato al confine esterno del podere, in modo che serva anche da frangivento protettivo dei poderi. Naturalmente nei poderi dotati solo di aeromotore, qualora non sia possibile far effettuare l'allacciamento dell'energia elettrica, l'irriguo si limiterà alle disponibilità idriche.

Il complesso programma più sopra esposto comporta un'opera assidua di assistenza tecnica nei vari comprensori ed ai singoli coltivatori, nonché una organizzazione di vivai di piante, impiego di mano d'opera specializzata, quali motoristi e trattoristi, potatori, innestatori, ecc.

Si richiede ancora la riorganizzazione centrale e periferica di assistenza e controllo dei lavori, di amministrazione di due Enti di Coloniz-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zazione (Istituto della Previdenza Sociale ed Ente di Colonizzazione della Libia), durante il periodo previsto entro un limite massimo di quattro anni, per lo sviluppo dell'intero Piano di ulteriore avvaloramento.

Per cui, se ai lavori, alle opere ed alle attrezzature meccaniche (trattori, aratri, erpici, ecc.) occorrenti, si aggiungono le spese di organizzazione amministrativa e di assistenza tecnica, è facile comprendere quale immane sacrificio sarà necessario affrontare allo scopo di incrementare l'efficienza dei comprensori in modo che i coltivatori italiani possano trarre dal loro lavoro motivo di vita, apportando contemporaneamente, ed in sempre maggiore misura, il loro valido contributo alla affermazione dell'agricoltura dello Stato Libico che li ospita.

I.N.P.S. — Colonizzazione TRIPOLI

ALLEGATO I-1

ELENCO DEI BENI D'USO COMUNE DA TRASFERIRE IN PROPRIETÀ CONDOMINIALE ALLE COOPERATIVE DI COLTIVATORI

Comprensorio di AZZAHRA (Bianchi)

1. Lotto rimboschito n. 13 (superficie Ha. 69 circa).
2. Casa n. 12, di 2 appartamenti.
3. Casa n. 13, di 2 appartamenti.
4. Casa n. 16 composta di n. 7 stanze, 1 torretta, 1 cine-bar, n. 2 sale da biliardo e n. 2 scantinati.
5. Casa n. 17, di n. 5 appartamenti ed 1 scantinato.
6. Officina n. 1.
7. Officina n. 2.
8. Molino.
9. Mascalcia.
10. Spaccio « Bir Terrina ».
11. Magazzino esterno del fabbricato n. 2 Centrale Elettrica.
12. Zone di rispetto attualmente esistenti per tutti gli immobili sopra elencati.

Comprensorio di ANNASIRA (Giordani)

1. Casa Capo Azienda.
2. Casa tipo A n. 1.
3. Casa tipo A n. 2.
4. Terreno, di Ha. 0,6500 circa, costituente la zona di rispetto dei suddetti 3 fabbricati.
5. Magazzino di n. 9 arcate.
6. Casa fattoriale 3<sup>a</sup> zona.
7. Casa fattoriale 4<sup>a</sup> zona.

Comprensorio di AL AMIRIA (Micca)

1. Casa n. 3, di 2 appartamenti e relativa zona di rispetto.
2. Magazzino aziendale di n. 9 arcate.

Comprensorio di GIUD DAIEM (Oliveti)

- Casa tipo B di n. 2 appartamenti.

Comprensorio di GHANIMA (Corradini)

1. Casa tipo *B* n. 1.
2. Casa tipo *B* n. 2.
3. Magazzino aziendale (di n. 6 arcate) e annessi locali di fortuna adibiti ad officina aeromotori ed autorimessa.
4. Zona di rispetto circostante i predetti immobili (terreno di Ha. 2 circa).
5. Casa fattoriale n. 1.



*Ente Colonizzazione LIBIA*

ALLEGATO I-2

ELENCO DEI BENI DI USO COMUNE DA TRASFERIRE IN  
PROPRIETA' CONDOMINIALE ALLE COOPERATIVE  
DI COLTIVATORI

## Comprensorio di TUMMINA (Crispi)

1. Edificio civile nel villaggio, composto da:  
Uffici 5 vani e gabinetto  
Alloggio 3 vani e servizi  
Alloggio 3 vani e servizi
2. Fabbricato magazzini con grande cortile recinto da muro, composto da due capannoni, due alloggi, laboratorio, tettoie, officina, depositi, silos interrati.
3. Fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi abbinati ciascuno composto da quattro camere e servizi.
4. Zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 2) e 3) in stralcio al podere n. 347; della superficie di ha. 250.000 circa.
5. Fabbricato abitazione aziendale, confinante con il piazzale del pozzo 5, formato da due alloggi abbinati, ciascuno composto da quattro camere e servizi — zona di rispetto di ha. 9 circa.
6. Pozzi artesiani e relative reti principali e vasche di distribuzione, distinti dai numeri: 1, 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6 nuovo, 7, 9, 9-bis, 10-bis — Totale 11 pozzi.
7. Bosco di acacie australiane ubicato a sud del Villaggio, confinante con la strada asfaltata a nord, con il podere 345 ad est e sud, con il podere 344 a sud, con il bosco demaniale di casuarine ad ovest, della superficie di ettari 19 circa (segnato in colore verde sulle planimetrie).
8. Bosco di eucalipti ubicato a nord-ovest del Villaggio, confinante a nord-est con la zona demaniale del villaggio, ad ovest con la strada asfaltata che conduce dal villaggio al pozzo 5, a sud con il bosco demaniale di casuarine, della superficie di ettari 7 circa (segnato in colore verde sulle planimetrie).
9. Bosco misto di acacie australiane, eucalipti, casuarine, ubicato ad ovest dei poderi 143 e 344; della superficie di ettari 9 circa (segnato in colore verde sulle planimetrie).

## Comprensorio di DAFNIA (Garibaldi)

1. Fabbricato civile uffici ed alloggi composto da:  
Uffici con tre vani e gabinetto  
Alloggio con sei vani e servizi  
Alloggio con tre vani e servizi

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Fabbricato magazzino composto da due capannoni, due alloggi, mulino, laboratori, silos esterni interrati.

3. Zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1) 2): confinante a nord con il bosco di eucalipti retrostante al villaggio, ad est e sud con il podere n. 261, ad ovest e sud con il podere n. 260, per una superficie di ha. 5 circa.

4. Fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi abbinati, ciascuno di quattro vani e servizi.

5. Fabbricato magazzino aziendale di tre vani.

6. Zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 4), 5) in stralcio ai poderi n. 145 e 146, per una superficie di ha. 1.60 circa.

7. Fabbricato magazzino aziendale di tre vani, con relativa zona di rispetto di mq. 3850 circa in stralcio al podere n. 25.

## Comprensorio di AL KHADRÀ (Breviglieri)

1. Fabbricato civile sito nel villaggio, e composto di:

- piano terreno — uffici di quattro vani e gabinetto
- alloggio di tre vani e servizi
- primo piano — alloggio di tre vani e servizi
- alloggio di tre vani e servizi

2. Fabbricato magazzini con cortile recinto, formato da quattro capannoni, due alloggi, depositi, tettoie, silos interrati interni ad un capannone;

3. Fabbricato ex essiccatoio tabacco composto da seminterrato con stanzone e due vani; piano rialzato con quattro vani per abitazione e servizi.

4. Fabbricato adibito a mulino e forno con cortile recintato composto da due vani per mulino, due vani per forno, tre vani per abitazione.

5. Zona di rispetto, sulla quale insistono i fabbricati 2), 3), 4) lungo la strada litoranea nei pressi del villaggio, per una superficie complessiva di ha. 8.50.00 circa.

6. Acquedotto, ad esclusivo uso del comprensorio, costituito da una centrale di pompaggio, con abitazione del capo centrale, una stazione di pompaggio, una centralina di ripompaggio, un serbatoio di carico principale ed uno secondario, condotte di distribuzione.

## Comprensorio di GIUD DAIEM (Oliveti)

1. Edificio civile composto da un alloggio di sette vani e servizi.

2. Edificio rustico facente corpo unico con l'abitazione colonica del podere 37-bis, composto da tre vani e tettoia.

3. Magazzino con scantinato.


4. Zona di rispetto sulla quale insistono i fabbricati 1), 2) e 3), in stralcio al podere 37-bis, per una superficie complessiva di ha. 3.00 circa.


Comprensorio di FONDUK EL TOGAR

1. Fabbricato del Fonduk el Togar — composto da n. 12 vani ad uso magazzino ed abitazione operai, una baracca in legno, una baracca in muratura, e relativa zona di rispetto, in frazionamento del podere n. 19, per una superficie di ha. 0.23.92.


Comprensorio di AZIZIA

Magazzino aziendale, ubicato in stralcio al podere n. 30 con relativa zona di rispetto di ha 0.75.20 circa.





LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI




I.N.P.S. Colonizzazione

PLANIMETRIA GENERALE

VILLAGGIO CORRADINI

SCALA 1:1000




Legenda




Area di riserbo di proprietà del Comune di Corradini.  
Area di riserva di proprietà del Comune di Corradini.

Tripoli










LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI







*I. N. P. S. — Colonizzazione*

ALLEGATO L-1

ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO ALLO  
STATO LIBICO

Comprensorio di AZZAHRA (Bianchi) (Vedasi planimetria Allegato I-3)

1. Lotto rimboschito n. 99 (superficie Ha. 55 circa).
2. Casa n. 3, di 2 appartamenti e 2 scantinati.
3. Casa n. 4 di 2 appartamenti e 3 scantinati.
4. Casa n. 6 di 2 appartamenti e 2 scantinati.
5. Casa n. 11 di 2 appartamenti e 1 scantinato.
6. Casa Fattoriale n. 20 (presso il podere n. 107).
7. Zone di rispetto relative a tutti i predetti immobili, ove già esistenti.

Comprensorio di ANNASIRA (Giordani) (Vedasi planimetria Allegato I-4)

1. Casa tipo *B* n. 1 di 2 appartamenti (con diritto, per l'I. N. P. S. d'uso gratuito per la durata di anni 4).
2. Casa tipo *B* n. 3 di 2 appartamenti.
3. Casa fattoriale 1<sup>a</sup> zona.

Comprensorio di AL AMIRIA (Micca) (Vedasi planimetria Allegato I-5)

1. Casa n. 2 di n. 2 appartamenti.
2. Casa n. 4 di n. 2 appartamenti (con diritto, per l'I.P.N.S., d'uso gratuito per la durata di anni 4).
3. Casa fattoriale presso il podere n. 66 e relativa zona di rispetto.
4. Casa fattoriale (rudere) nel podere n. 162.

Comprensorio di GHANIMA (Corradini) (Vedasi planimetria Allegato I-6)

1. Casa del Capo azienda e relativa area di rispetto.
2. Zona circostante il villaggio (terreno di Ha 3 circa, boschetto di pini compreso).

Ente Colonizzazione LIBIA

ALLEGATO L-2

ELENCO DEGLI IMMOBILI CHE PASSERANNO IN PROPRIETA'  
ALLO STATO LIBICO

Comprensorio di DAFNIA (Garibaldi)

1. Fabbricato abitazione aziendale formato da due alloggi abbinati ciascuno di quattro vani e servizi, ubicato sul podere n. 26.

2. Bosco di eucalipti sito immediatamente a Sud del villaggio della superficie di ha. 9 circa.

(Vedasi planimetria Allegato I-8-9)

Comprensorio di GIUD DAIEM (Oliveti)

Bosco di conifere costituente relitto del lotto 27 Occ. confinante a Nord con il mare, a Sud con i poderi 48-49 della superficie di ha. 106 circa.

(Vedasi planimetria Allegato I-10)

Comprensorio di TUMMINA (Crispi)

1. Pozzi artesiani e relative reti di distribuzione, distinti dai numeri: 6 vecchio, 8, 10, 11, 11-bis. Totale n. 5 pozzi.

2. Bosco di casuarine immediatamente ad ovest del Villaggio della superficie di circa 6 ettari (compreso nelle zone segnate in colore rosso nelle planimetrie).

3. Bosco di casuarine ubicato immediatamente ad ovest del precedente dal quale è diviso dalla strada asfaltata che conduce al pozzo 5, della superficie di circa 20,00 ettari (compreso nelle zone segnate in colore rosso nelle planimetrie).

4. Bosco di pini ubicato ad ovest del Villaggio, oltre la strada asfaltata, della superficie di circa ettari 1,5 (compreso nelle zone segnate in colore rosso nelle planimetrie).

(Vedasi planimetria Allegato I-7)

Comprensorio di AZIZIA

Edificio civile di 20 locali e servizi, ubicato in stralcio al podere 30, con relativa zona di rispetto di Ha. 3 circa. In uso alle suore per asilo, a titolo gratuito.

I. N. P. S. Colonizzazione

ALLEGATO M

ELENCO DEI BENI COSTITUENTI IL COMPLESSO PATRIMONIALE  
DELLA CENTRALE ELETTRICA AZZAHRA (BIANCHI)

(Vedansi planimetrie - Allegati I-3, I-4, I-5)

A) Beni siti nel Comprensorio di AZZAHRA (Bianchi)

1. *Fabbricati della Centrale elettrica:*

a) fabbricato n. 1 comprendente: Laboratorio elettrotecnico, officina meccanica e impianto officina generatrice e turbosoffianti costituito dai seguenti motori Tosi:

QI	3	da	HP	N.	45	—	matricola	5392/5394	(efficiente)
QI	6	»	»	»	120	—	»	5790/5795	(efficiente)
QIII	4	»	»	»	320	—	»	6110/6113	(in riparazione)
QIII	6	»	»	»	480	—	»	6120/6125	(efficiente)
QIII	6	»	»	»	480	—	»	6114/6119	(efficiente)
QIII	6	»	»	»	480	—	»	6634/6639	(efficiente)

b) fabbricato n. 2 comprendente: ufficio tecnico, ufficio magazzino, magazzino A.E.C. (esclusi i materiali non di pertinenza del servizio elettrico), locale già adibito a falegnameria (esclusa l'attrezzatura), officina idraulica, autorimessa. Resta esclusa la parte di fabbricato ora adibita a magazzino del consorzio agrario della Tripolitania ed avente ingresso indipendente;

c) terreno, muro di cinta, guardiola, tettoia, impianto di sollevamento acqua e di raffreddamento motori, deposito lubrificanti: il tutto nella zona circostante i fabbricati n. 1 e n. 2.

2. *Alloggi gratuiti di servizio per il personale della Centrale:*

Casa N.	1	di	1	appartamento
»	»	2	»	3 appartamenti
»	»	5	»	3 »
»	»	7	»	3 »
»	»	8	»	3 »
»	»	9	»	3 »
»	»	10	»	3 »

B) Beni siti nel Comprensorio di ANNASIRA (Giordani)

Casa tipo B n. 2 di 2 appartamenti.

C) Beni siti nel Comprensorio di EL-AMIRIA (Micca)

Casa n. 1 di 2 appartamenti.

D) Beni suddivisi fra i tre Comprensori summenzionati:

Linee elettriche a bassa ed alta tensione, comprese le cabine, i trasformatori, i contatori, ecc.;

Circuito telefonico abbinato alle linee ad alta tensione.

I.N.P.S. — Colonizzazione

ALLEGATO N. 1

ELENCO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI  
ALLO STATO LIBICO

(per i terreni non appoderati vedi planimetria Allegato F-1)

Comprensorio di AZZAHRA (Bianchi):

N.ri 96 e 174 (in totale poderi n. 2)

Comprensorio di ANNASIRA (Giordani):

N.ri 111 - 112 - 120 - 121 - 124 - 145

182 - 184 - 185 - 188 - 189 - 190

191 - 193 - 194 - 197 - 196

(In totale n. 17 poderi)

Comprensorio di AL-AMIRIA (Micca):

N.ri 1 - 2 - 5 - 28 - 32 - 44 - 57

80 - 92 - 115 - 156 - 158 - 162 - 163

164 - 168 - 224 - 239

(In totale n. 18 poderi)

Comprensorio di GHANIMA (Corradini) (Vedasi planimetria Allegato F-2)

1 - 2 - 19 - 20 - 21 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66

*Ente Colonizzazione Libia*

ALLEGATO N-2

ELENCO NUMERICO DEI PODERI CHE VERRANNO RESTITUITI  
ALLO STATO LIBICO

(per i terreni non appoderati, vedi planimetria)

Compensorio di TUMMINA (Crispi) (vedi planimetria Allegato F-3)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 - 34 - 35  
67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77  
78 - 79 - 80 - 81 - 176 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190  
191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201  
202 - 203 - 204 - 205 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292  
293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303  
304 - 305 - 306 - 348 - 349 - 351 - 360 - 361 - 362 - 363 - 31  
43 - 45 - 46 - 118 - 275 - 277 - 278 - 359 - 30 - 32 - 33  
44 - 82 - 83 - 84 - 117 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182  
183 - 274 - 276 - 279 - 285 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358  
85 - 86 - 116 - 350 - 352

(Totale n. 126 poderi)

Compensorio di DAFNIA (Garibaldi) (vedi planimetria Allegato F-4)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22  
23 - 26 - 27 - 30 - 31 - 34 - 35 - 38 - 39 - 42 - 43  
46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 58 - 109 - 112 - 113 - 116  
117 - 119 - 120 - 123 - 124 - 127 - 128 - 131 - 132 - 135 - 150  
151 - 152 - 155 - 156 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164  
165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175  
176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186  
187 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 298 - 299 - 300  
313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318

(Totale n. 105 poderi)

Compensorio AL KHADRÀ (Breviglieri)

Solamente terreni — Vedi planimetria Allegato F-5

Compensorio FONDUK EL TOGAR

Solamente terreni — Vedi planimetria Allegato E-4

Compensorio di AZIZIA (vedi planimetria Allegato E-5)

16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

(Totale n. 9 poderi)



I.N.P.S. — Colonizzazione TRIPOLI

ALLEGATO O-1

ELENCO NOMINATIVO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE  
OCCUPANO I PODERI DEI SEGUENTI COMPRESORI:

Comprensorio GASR GARABULLI (Castelverde)

Podere N. 8 — ORLANDO Umberto  
» » 10 — ORLANDO Benito

Comprensorio EL GUSEA (Marconi)

Podere N. 2 — CANCIAN Giovanni  
» » 3 — CANCIAN Ezio  
» » 4 — DI LALLO Giuseppe  
» » 6 — FIRMANI Camillo  
» » 11 — ZACHIA Rosa  
» » 13 — SOLDÀ G. Battista  
» » 14 — BUCCIGROSSI Felice  
» » 19 — NARINO Salvatore  
» » 21 — FORZA Esterino  
» » 22 — PINTON Silvio  
» » 24 — VISENTIN Benedetto  
» » 26 — VISENTIN Antonio  
» » 27 — CATALLI Salvatore  
» » 30 — DE TORA Giovanni  
» » 31 — MAZZUCATO Giovanni  
» » 33 — RICCOBENE Leonardo  
» » 43 — SOLDÀ Iginò  
» » 45 — MARIN Giulio  
» » 51 — CASCIANO Gerardo  
» » 52 — LANCI Gaspare  
» » 67 — PREVIATI Giacomo  
» » 68 — PREVIATI Giovanni

Comprensorio TARHUNA-SIDI ESSED (Tazzoli)

Podere N. 2 — FERRARO Giuseppe  
» » 11 — VERTILLO Francesco  
» » 15 — ARDIZZON Alberto

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Podere N.	16	—	VOLPATO Antonio
»	»	17	— ARDIZZON Giovanni
»	»	18	— GAZZÈ Guglielmo
»	»	35	— FERRARO Salvatore
»	»	36	— ALONZO Giovanni
»	»	38	— RIVITUSO Francesco
»	»	42	— FARINA Salvatore
»	»	43	— FARINA Sebastiano
»	»	44	— ALONZO Antonio
»	»	45	— GAZZÈ Guglielmo
»	»	46	— RIZZI Giovanni
»	»	47	— CASAROTTO Giannino
»	»	48	— MUSCARÀ Filippina
»	»	56	— DALFINO Giuseppe
»	»	58	— DIMITRIO Pietro
»	»	59	— GUIDORENI Federico
»	»	60	— DIMITRIO Vito
»	»	61	— BERTIN Ferruccio
»	»	63	— BERTIN Olindo
»	»	64	— FAINA Rideo
»	»	68	— RIMPICI Giacomo
»	»	69	— DIMITRIO Cesare
»	»	71	— SCALABRIN Angelo
»	»	72	— ZOSO Alvise
»	»	77	— MARCHI Guerrino
»	»	78	— MOLEA Bruno
»	»	80	— MOLEA Giuseppe
»	»	81	— ZOSO Galliano
»	»	129	— MANENTI Salvatore
»	»	95	— PADELLI Antonio

Ente Colonizzazione LIBIA

ALLEGATO O-2

ELENCO DEI COLTIVATORI CHE ATTUALMENTE OCCUPANO  
I PODERI DEI SEGUENTI COMPRESORI

## AL KARARIM (Gioda)

Podere N.	14	—	FASOLO Luigi
»	»	45	— FASOLO Severino
»	»	68/69	— MARCHIORATO Ettore
»	»	74	— FASOLO Antonio
»	»	75	— MARCHIORATO Oreste
»	»	79/80	— CERISARA Clemente
»	»	81	— FASOLO Narciso
»	»	82	— DI CECCO Raffaele
»	»	83	— AGOSTA Pietro
»	»	84	— AGOSTA Natale
»	»	88/90	— MARCHIORATO Domenico
»	»	89	— DI CECCO Antonio
»	»	91	— MARCHIORATO Girolamo
»	»	92	— FASOLO Giovanni
»	»	93/72	— MOTTIN Lorenzo
»	»	97/98	— MUNARI Giuseppe
»	»	99	— DANIELE Giuseppe
»	»	100	— DANIELE Natale

ALLEGATO 0-3

# UFFICIO FONDIARIO PRINCIPALE DI TRIPOLI

## Lotto 1<sup>ma</sup> Comprensorio di CASTEL VERDE



Proprietà I. N. P. S.

Fascicolo d'acq. fondiario N 31304

Superficie netta	ha. 1672,37,00
Superficie dunosa e dune	ha. 905,00,00

0 500 1000 metri

Superficie totale ha. 2577,37,00






ALLEGATO 0-5

### Ufficio Fondiario Principale di TRIPOLI

#### Lotto 15 Comprensorio di TARHUNA

Oggetto del fascicolo d'acq. fondiario 27899 - Proprietà I.N.P.S.

Superficie netta	ha. 7957.20.00
Superficie rocciosa, dunosa e servitù varie	ha. 1952.10.00
Superficie totale	ha. <u>9909.30.00</u>




0 500 1000 1500 2000 2500 metri

#### Lotto 15<sup>bis</sup> - UADI MILGA

Oggetto del fascicolo d'acq. fondiario 31301

Proprietà I.N.P.S.

Superficie netta	ha. 500.00.00
Superficie rocciosa dunosa e servitù	ha. 547.79.00
Superficie totale	ha. <u>1047.79.00</u>




#### Lotto 26 Comprensorio di TAZZOLI

Oggetto del fascicolo d'acq. fondiario 31205 -

Proprietà I.N.P.S.

Superficie netta	ha. 2500.00.00
Superficie rocciosa e dunosa	ha. 1298.00.00
Superficie totale	ha. <u>3798.00.00</u>

27F



ALLEGATO P

STATUTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA DELLE GESTIONI  
STRALCIO DELL'I.N.P.S. E DELL'ENTECOL

1. In adempimento a quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo italo-libico firmato in data odierna il Consiglio di sorveglianza funziona a Tripoli.

Esso è composto di sei membri, di cui tre nominati dal Governo libico e tre dal Governo italiano.

Il Consiglio nella prima seduta elegge il proprio Presidente tra i membri libici ed il Vice Presidente tra i membri italiani. Nella stessa riunione si procede alla nomina di un segretario.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Ogni membro, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, dispone di un voto e le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti.

2. I compiti del Consiglio di sorveglianza sono i seguenti:

a) provvede a quanto previsto dall'articolo 10 lettera a) dell'Accordo firmato in data odierna relativamente al trasferimento della proprietà dei poderi ai coltivatori italiani;

b) provvede a quanto previsto dall'articolo 10 lettera b) dell'Accordo firmato in data odierna relativamente alle disposizioni contenute nel paragrafo stesso;

c) nel quadro del piano di ulteriore avvaloramento approva i piani tecnici che verranno semestralmente presentati dalle due gestioni stralcio, approva i bilanci consuntivi annuali delle predette e formula proposte per i bilanci preventivi;

d) autorizza le gestioni stralcio a compiere atti di straordinaria amministrazione;

e) esamina semestralmente le relazioni tecniche delle gestioni stralcio sugli stati di avanzamento dei lavori;

f) provvede, in conformità all'articolo 10 lettera c) dell'Accordo al trasferimento in proprietà condominiale dei beni comuni alle cooperative costituite o da costituirsi fra i coltivatori italiani di ogni singolo comprensorio.

3. Il Consiglio di sorveglianza può richiedere alle gestioni stralcio le informazioni per l'adempimento dei suoi compiti e procedere ai necessari accertamenti.

4. Il Consiglio di sorveglianza si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi. Le convocazioni straordinarie possono essere richieste dal Presidente o da almeno due membri; il Presidente in tal caso convoca il Consiglio con preavviso telegrafico di almeno quindici giorni.



---

---

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

---

5. Il Presidente predispone l'ordine del giorno, dirige le discussioni con l'assistenza del segretario. Il Consiglio può richiedere l'assistenza di esperti per qualsiasi argomento sottoposto al suo esame.

6. Il Consiglio di sorveglianza invia al Governo Libico una relazione annuale sulla propria attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno, oggetto della propria relazione. Altra copia di tale relazione sarà inviata al Governo italiano.

7. Il Consiglio di sorveglianza rimane in carica fino al totale espletamento del Piano di ulteriore avvaloramento ed al massimo per la durata di quattro anni.

8. Le competenze dei membri del Consiglio di sorveglianza per tutta la durata della loro carica saranno determinate dai due Governi. Il Consiglio provvede a determinare le competenze del segretario e di eventuali impiegati.

Le spese di funzionamento del Consiglio di sorveglianza sono a carico delle Gestioni stralcio.

## ALLEGATO Q

Le seguenti norme e modalità sono convenute tenendo presente che la nuova legge libica sull'Assicurazione sociale non si differenzierà sostanzialmente dallo schema già approvato dal Consiglio dei Ministri Libico in data 5 marzo 1956, e di cui la parte Italiana ha preso debita nota, e che, ove ciò avvenga, ciascuno dei due Governi potrà richiedere la revisione delle suddette norme e modalità.

A) — Sino al momento in cui l'Istituto Libico di assicurazioni sociali sarà in grado di iniziare il proprio funzionamento secondo la nuova legge, i tre Istituti Italiani (I.A.S.A.I. — I.N.A.I.L. — I.N.P.S.) continueranno a svolgere la loro attività in base all'attuale legislazione di assicurazione sociale.

B) — Nel periodo necessario all'Istituto Libico di assicurazioni sociali per organizzarsi amministrativamente e per iniziare il suo funzionamento, i tre Istituti Italiani (I.A.S.A.I. — I.N.A.I.L. — I.N.P.S.) provvederanno a mettere al corrente l'Istituto Libico in merito alle pratiche assicurative degli abitanti in Libia, fornendo le notizie, i chiarimenti nonché i documenti o copie dei documenti che si rendessero necessari. A tal fine opportuni collegamenti verranno tenuti fra i tre Istituti Italiani e l'Istituto Libico.

C) — Gli assicurati, abitanti in Libia, dei tre Istituti Italiani, godranno dei benefici previsti dalla nuova legge libica, con quegli adattamenti che seguono:

I) — *I.A.S.A.I.* — L'Istituto Libico di assicurazioni sociali, entro i primi sessanta giorni dalla data in cui inizierà il proprio funzionamento, corrisponderà agli assicurati dell'*I.A.S.A.I.* le prestazioni di malattia dovute con le norme, i limiti e le modalità fissati dalle leggi applicate dall'*I.A.S.A.I.* stesso.

II) — *I.N.A.I.L.* — L'Istituto Libico di assicurazioni sociali liquiderà le prestazioni ed assisterà gli assicurati dell'*I.N.A.I.L.*, abitanti in Libia alla data del trasferimento delle obbligazioni, che abbiano subito uno o più infortuni o abbiano contratto malattia professionale precedentemente a tale data, secondo le norme, i limiti e le modalità fissati dalle leggi applicati dall'*I.N.A.I.L.* stesso.

III) — *I.N.P.S.*

*Persone escluse dall'obbligo assicurativo*

Qualunque persona obbligatoriamente assicurata sino alla data in cui l'Istituto Libico di assicurazioni sociali inizierà il proprio funzionamento e che ai sensi della nuova legislazione libica risulti esclusa dall'ob-

bligo dell'assicurazione potrà continuare volontariamente l'assicurazione stessa, indipendentemente dai requisiti contributivi previsti da tale nuova legislazione.

Detta assicurazione volontaria sarà, peraltro, soggetta alle norme della nuova legge e dei regolamenti relativi all'assicurazione stessa.

*Assicurazione invalidità e vecchiaia.*

a) L'Istituto Libico di assicurazioni sociali garantirà a coloro che alla data di inizio del funzionamento dell'Istituto siano titolari di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, un trattamento non inferiore a quello goduto a tale data.

b) L'Istituto Libico di assicurazioni sociali, nel liquidare le prestazioni ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., valuterà i contributi settimanali accreditati sulle posizioni stesse secondo la classe di contribuzione nella quale gli assicurati verranno a trovarsi all'atto del trasferimento.

c) L'Istituto Libico di assicurazioni sociali corrisponderà la pensione di vecchiaia agli assicurati che, alla data in cui l'Istituto stesso inizierà il proprio funzionamento, potranno far valere 480 (quattrocentottanta) contributi settimanali, anche se al raggiungimento dell'età di pensionamento, prevista dalla nuova legislazione libica, non risulteranno in possesso dei requisiti di contribuzione occorrenti secondo la legislazione medesima.

d) L'Istituto Libico di assicurazioni sociali, per un periodo di quattro anni dalla data in cui inizierà il proprio funzionamento corrisponderà la pensione di invalidità, secondo le nuove norme, ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., che possono far valere, alla data in questione, 240 (duecentoquaranta) contributi settimanali, di cui almeno 48 (quarantotto) nell'ultimo quinquennio.

e) L'Istituto Libico di assicurazioni sociali corrisponderà ai superstiti di titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S. la pensione, secondo le norme previste dalla nuova legislazione libica, riconoscendo utili anche i contributi risultanti dalle posizioni stesse e valutati ai sensi della precedente lettera b).

f) L'Istituto Libico di assicurazioni sociali corrisponderà agli aventi diritto le pensioni in essere alla data in cui l'Istituto stesso inizierà il proprio funzionamento, nonchè le pensioni che saranno liquidate in futuro, per le quali è avvenuto il trasferimento di riserve, sia a favore dei titolari, che dei loro superstiti anche nel caso che gli aventi diritto stessi si trasferiscono in Italia.

g) L'Istituto Libico di assicurazioni sociali corrisponderà l'indennizzo per vecchiaia ed invalidità, previsto dalla nuova legislazione libica per coloro che non raggiungeranno i requisiti per il diritto a pensione, ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., riconoscendo utili anche i contributi risultanti dalle posizioni stesse valutati ai sensi della precedente lettera b).

*Assicurazione contro la tubercolosi.*

L'Istituto Libico di assicurazioni sociali, per un periodo di quattro anni dalla data in cui inizierà il proprio funzionamento, corrisponderà le prestazioni antitubercolari secondo le norme applicate dall'I.N.P.S., ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S., che possano far valere alla data stessa almeno 48 (quarantotto) contributi settimanali nell'ultimo quinquennio o che beneficino comunque delle prestazioni antitubercolari.

*Assicurazione contro la disoccupazione involontaria.*

L'Istituto Libico di assicurazioni sociali, per un periodo di un anno dalla data in cui inizierà il proprio funzionamento, corrisponderà le prestazioni previste dalla legge applicata dall'I.N.P.S., ai titolari di posizioni assicurative trasferite dall'I.N.P.S. che possano far valere alla data stessa almeno 48 (quarantotto) contributi settimanali nell'ultimo biennio o che beneficino comunque delle prestazioni contro la disoccupazione.

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

Ho l'onore di comunicare, a completamento dell'Accordo firmato a Roma in data odierna, i seguenti punti che fanno parte integrante dell'Accordo stesso:

1) in relazione all'articolo 3 dell'Accordo si precisa che fra i beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia è considerato nell'articolo stesso, sono compresi i beni situati in Libia appartenenti al disciolto partito fascista, nonché la stazione terminale dei cavi sottomarini che collegavano i due Paesi ed il tratto terminale dei cavi stessi posto nelle acque territoriali libiche.

Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concederà in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone nominale, al « Circolo Italia » in Tripoli l'immobile attualmente occupato dallo stesso.

2) In relazione al disposto dell'articolo 5 dell'Accordo, il Governo Libico dichiara che gli eventuali indennizzi relativi alle espropriazioni effettuate dal Governo Italiano e dalla cessata Amministrazione Italiana in Libia, che siano tuttora dovuti, sono a proprio carico se a favore di cittadini libici. Il Governo Italiano provvederà al pagamento delle stesse indennità, se ancora dovute a favore di cittadini italiani.

3) In relazione all'ultimo comma dell'articolo 6 dell'Accordo firmato in data odierna, il Governo libico si impegna a regolarizzare, entro tre mesi dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede centrale era in Libia, la cui attività si limitava alla Libia, il cui patrimonio è stato trasferito nella sua totalità allo Stato libico e a provvedere alla liquidazione delle spettanze su richiesta degli interessati.

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) In relazione al disposto dell'articolo 12 dell'Accordo, il Governo della Libia si impegna a dare in locazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S. — Ramo Colonizzazione — gli immobili in Tripoli attualmente adibiti per l'esercizio di tale attività e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avrà inizio nel momento in cui avrà luogo la cessione del patrimonio dell'I.N.P.S. ed avrà vigore per tutto il previsto periodo di tempo in cui il detto Istituto — Ramo Colonizzazione — continuerà ad esercitare la sua attività in Libia:

a) sede della Direzione della Colonizzazione Maidan Kattedraia 23, p.p., 10 vani e accessori, canone mensile

lire libiche 15,500  
(lire libiche quindici e cinquecento millesimi)

b) alloggio di servizio — via Istiklal n. 179, p. 2°, vani 4 e accessori, canone mensile

lire libiche 5,683  
(lire libiche cinque e seicento ottantatre millesimi)

c) alloggio di servizio, Via Istiklal n. 179, n. 2°, vani tre e accessori, canone mensile

lire libiche 5,500  
(lire libiche cinque e cinquecento millesimi)

5) In relazione con quanto disposto con l'articolo 18 dell'Accordo, i due Governi dichiarano che tra le questioni definite dall'Accordo sono anche quelle relative alla cancellazione delle ipoteche nei riguardi degli Enti di colonizzazione a favore della cessata Amministrazione Italiana della Libia, nonché la cancellazione di altri crediti ipotecari nei confronti di proprietari italiani avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.

6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle lettere scambiate il 23 gennaio 1956, tra il Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri del Regno Unito di Libia e l'Ambasciatore d'Italia in Libia, sono sostituiti dall'Accordo firmato in Roma, in data odierna, e dalle Note scambiate in pari data.

Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che le sopradette intese vengono accettate dal Governo del Regno Unito di Libia e mi è grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna:

« Ho l'onore di comunicare a completamento dell'Accordo firmato a Roma in data odierna i seguenti punti che fanno parte integrante dell'Accordo stesso:

1) in relazione all'articolo 3 dell'Accordo si precisa che fra i beni, per i quali l'avvenuto trasferimento alla Libia è considerato nell'articolo stesso, sono compresi i beni situati in Libia appartenenti al disciolto partito fascista, nonchè la stazione terminale dei cavi sottomarini che collegavano i due Paesi ed il tratto terminale dei cavi stessi posto nelle acque territoriali libiche.

Il Governo Libico, con l'entrata in vigore dell'Accordo, concederà in locazione per il periodo di dieci anni, e per un canone nominale, al « Circolo Italia » in Tripoli l'immobile attualmente occupato dallo stesso.

2) In relazione al disposto dell'articolo 5 dell'Accordo, il Governo Libico dichiara che gli eventuali indennizzi relativi alle espropriazioni effettuate dal Governo Italiano o dalla cessata Amministrazione Italiana in Libia, che sianq tuttora dovuti, sono a proprio carico se a favore di cittadini libici. Il Governo Italiano provvederà al pagamento delle stesse indennità, se ancora dovute a favore di cittadini italiani.

3) In relazione all'ultimo comma dell'articolo 6 dell'Accordo firmato in data odierna, il Governo libico si impegna a regolarizzare, entro tre mesi dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Accordo, le posizioni dei dipendenti degli enti la cui sede centrale era in Libia, la cui attività si limitava alla Libia, il cui patrimonio è stato trasferito nella sua totalità allo Stato libico e a provvedere alla liquidazione delle spettanze su richiesta degli interessati.

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) In relazione al disposto dell'articolo 12 dell'Accordo, il Governo della Libia si impegna a dare in locazione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale I.N.P.S.) — Ramo Colonizzazione — gli immobili in Tripoli attualmente adibiti per l'esercizio di tale attività e per il canone di fitto sotto indicato. Tale impegno avrà inizio nel momento in cui avrà luogo la cessione del patrimonio dell'I.N.P.S. ed avrà vigore per tutto il previsto periodo di tempo in cui il detto Istituto — Ramo Colonizzazione — continuerà ad esercitare la sua attività in Libia:

a) sede della Direzione della Colonizzazione Maidan Kattedraia 23, p. p., 10 vani e accessori, canone mensile

lire libiche 15,500  
(lire libiche quindici e cinquecento millesimi)

b) alloggio di servizio — Via Istiklal n. 179, p. 2°, vani quattro e accessori, canone mensile

lire libiche 5,683  
(lire libiche cinque e seicento ottantatre millesimi)

c) alloggio di servizio — Via Istiklal n. 179, p. 2°, vani tre e accessori canone mensile

lire libiche 5,500  
(lire libiche cinque e cinquecento millesimi)

5) In relazione con quanto disposto con l'articolo 18 dell'Accordo, i due Governi dichiarano che tra le questioni definite dall'Accordo sono anche quelle relative alla cancellazione delle ipoteche nei riguardi degli Enti di Colonizzazione a favore della cessata Amministrazione Italiana della Libia, nonché la cancellazione di altri crediti ipotecari nei confronti di proprietari italiani avvenuta anteriormente alla costituzione dello Stato Libico.

6) Resta inteso che i documenti siglati o firmati e allegati alle lettere scambiate il 23 gennaio 1956 tra il Primo Ministro, Ministro per gli Affari Esteri, del Regno Unito di Libia e l'Ambasciatore d'Italia in Libia, sono sostituiti dall'Accordo firmato a Roma, in data odierna, e dalle Note scambiate in pari data ».

Ho l'onore di comunicare che le sopradette intese vengono accettate dal Governo del Regno Unito di Libia e mi è grata l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM



Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

In relazione alle conversazioni che hanno avuto luogo fra la Delegazione Italiana e la Delegazione Libica, in merito alla situazione della Cassa di Risparmio della Libia, ho l'onore di pregarLa di far conoscere il punto di vista del Governo Italiano sulle seguenti questioni:

- 1) stato giuridico della Cassa di Risparmio della Libia;
- 2) consistenza dei diritti di credito da parte dello Stato Italiano verso la detta Cassa.

In attesa delle richieste notizie, desidero informarLa che il Governo Libico si propone di esaminare, nel comune interesse, con i dirigenti della Cassa di Risparmio, la possibilità della ripresa o meno di attività in Libia di tale Ente.

La prego gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÁ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

In relazione alle richieste contenute nella Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, ho l'onore di renderLe noto il punto di vista del Governo Italiano in merito alla situazione della Cassa di Risparmio:

1) la Cassa di Risparmio della Libia, secondo l'ordinamento giuridico italiano, era una fondazione di carattere pubblico avente sede in Tripoli. Per essa l'articolo 6 della Risoluzione non è applicabile e, in conseguenza, resta soggetta alla Legge Libica;

2) il Governo Italiano, nel riconoscere di non avere alcuna pretesa sul patrimonio dell'Ente, riafferma ai sensi della Risoluzione dell'O.N.U. del 15 dicembre 1950, n. 388 V — il proprio diritto di tutelare gli interessi dei terzi;

3) il Governo Libico ed il Governo Italiano hanno, di comune intesa, convenuto nelle conversazioni che hanno avuto luogo al riguardo, di rimettere ad una apposita Commissione mista l'esame degli eventuali diritti di credito dello Stato Italiano verso la Cassa di Risparmio da trasferire alla Libia e ogni altra questione relativa al diritto dei terzi.

Prendo atto, infine, di quanto da Vostra Eccellenza comunicato circa il desiderio del Governo Libico di esaminare, nel comune interesse, con i dirigenti della Cassa, la possibilità della ripresa o meno di attività in Libia di tale Ente.

La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGN

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura cautelativa (« custodia »), in atto nei confronti dei due ENTI DI COLONIZZAZIONE (Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Ramo Colonizzazione — ed Ente per la Colonizzazione della Libia), che sino alla costituzione del Consiglio di Sorveglianza, il « custode » agirà in maniera da non compromettere la normale attuazione delle intese che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna.

La prego di accogliere, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra Eccellenza, in data odierna:

« Ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda la misura cautelativa (« custodia »), in atto nei confronti dei due ENTI DI COLONIZZAZIONE (Istituto Nazionale Previdenza Sociale — Ramo Colonizzazione — ed Ente per la Colonizzazione della Libia), che sino alla Costituzione del Consiglio di Sorveglianza, il « custode » agirà in maniera da non compromettere la normale attuazione delle intese che sono state raggiunte con l'Accordo firmato in data odierna ».

La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

In relazione all'allegato « A » dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda gli edifici della Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al Governo Libico degli immobili di proprietà dell'Istituto stesso in Libia, si intende che gli immobili di cui trattasi saranno ceduti dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico di lire italiane 100 (lire italiane cento).

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

SEGN

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra Eccellenza in data odierna:

« In relazione all'allegato « A » dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe, per quanto riguarda gli edifici della Banca d'Italia, che mentre nel detto allegato si parla di cessione al Governo Libico degli immobili di proprietà dell'Istituto stesso in Libia, si intende che gli immobili di cui trattasi saranno ceduti dall'Istituto medesimo mediante pagamento da parte dello Stato Libico di lire italiane 100 (Lire italiane cento) ».

La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

In relazione allo scambio di Note in data odierna, ho l'onore di assicurarLa, a maggiore chiarimento delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo, che l'espressione « Libia » comprende naturalmente anche la « Cirenaica ».

In conseguenza il Governo Libico non porrà alcun impedimento in Cirenaica all'esercizio da parte di cittadini italiani, nell'ambito delle Leggi Libiche, dei loro diritti di proprietà, salvo che circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele per casi individuali.

La prego confermarmi l'avvenuta rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto in Cirenaica da parte dell'Ente di Colonizzazione per la Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo relative agli Enti di Colonizzazione non si applicano in Cirenaica.

Mi è grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Presidente, gli atti dalle mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna:

« In relazione allo scambio di Note in data odierna ho l'onore di assicurarLa, a maggiore chiarimento delle disposizioni dell'articolo 9 dell'Accordo, che l'espressione « Libia » comprende naturalmente anche la « Cirenaica ».

In conseguenza il Governo Libico non porrà alcun impedimento in Cirenaica all'esercizio da parte di cittadini italiani, nell'ambito delle Leggi Libiche, dei loro diritti di proprietà, salvo che circostanze speciali di ordine pubblico richiedano cautele per casi individuali.

La prego confermarmi l'avvenuta rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto in Cirenaica da parte dell'Ente di Colonizzazione per la Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo relative agli Enti di Colonizzazione non si applicano in Cirenaica ».

Ho l'onore di confermarLe l'avvenuta rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto in Cirenaica da parte dell'Ente di Colonizzazione per la Libia (Entecol) e che in conseguenza le disposizioni dell'Accordo relative agli Enti di Colonizzazione non si applicano in Cirenaica.

Mi è grata l'occasione per rinnovarLe, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA



Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

In relazione all'articolo 9 dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che il Governo Libico conviene a che i cittadini italiani sottoindicati abbiano il diritto di percepire, vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il canone convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione siti in Tripolitania nella zona della Mellaha.

1. LIVOLSI Ferdinando	Lotto 162	Ha. 6 circa
2. LIVOLSI Ferdinando	» 163	Ha. 5 »
3. SOCIETÀ PIACENTINO Sebastiano	» 160	Ha. 21 »
4. BIGIORNO Enrico	» 170	Ha. 13 »
5. CALOSCI MOSCHI Matilde	» 164	Ha. 14 »
6. MERENDA Giovanni	» 161	Ha. 18 »
7. TUZZOLINO Costantino	» 184	Ha. 17 »

La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

Ho l'onore di accusare ricevuta e di prendere atto della seguente Nota di Vostra Eccellenza in data odierna:

« In relazione all'articolo 9 dell'Accordo firmato in data odierna ho l'onore di comunicarLe che il Governo Libico conviene a che i cittadini sottoindicati abbiano il diritto di percepire, vita natural durante, dai competenti organi amministrativi il canone convenuto relativamente alla utilizzazione dei terreni in concessione siti in Tripolitania nella zona della Mallaha.

1. LIVOLSI Ferdinando	Lotto 162	Ha. 6 circa
2. LIVOLSI Ferdinando	» 163	Ha. 5 »
3. SOCIETÀ PIACENTINO Sebastiano	» 160	Ha. 21 »
4. BIGIORNO Enrico	» 170	Ha. 13 »
5. CALOSCI MOSCHI Matilde	» 164	Ha. 14 »
6. MERENDA Giovanni	» 161	Ha. 18 »
7. TUZZOLINO Costantino	» 184	Ha. 17 »

La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

In relazione all'articolo 12 dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di proporre a V. E. che il pagamento della somma di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila) che il Governo Libico deve, senza interesse, al Governo Italiano, a saldo dell'acquisto degli immobili e mobili degli Istituti Italiani di Assicurazione (I.A.S.A.I. — I.N.A.I.L. — I.N.P.S.), avvenga nel seguente modo:

— la prima metà, lire libiche 162.500 (lire libiche centosessantaduemila cinquecento), verrà detratta, in tre rate di uguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione settecentocinquantamila) che il Governo Italiano corrisponderà al Governo Libico in prodotti dell'industria italiana e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'articolo 16 dell'Accordo;

— la seconda metà verrà pagata dal Governo Libico al Governo Italiano in cinque annualità consecutive di lire libiche 32.500 (lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del 5° anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra Eccellenza in data odierna:

In relazione all'articolo 12 dell'Accordo firmato in data odierna ho l'onore di proporre a V. E. che il pagamento della somma di lire libiche 325.000 (lire libiche trecentoventicinquemila) che il Governo libico deve, senza interesse, al Governo Italiano, a saldo dell'acquisto degli immobili e mobili degli Istituti Italiani di Assicurazione (I.A.S.A.I. — I.N.A.I.L. I.N.P.S.) avvenga nel seguente modo:

— la prima metà, lire libiche 162.500 (lire libiche centosessantaduemilacinquecento), verrà detratta, in tre rate di eguale importo, dalla somma di lire libiche 1.750.000 (lire libiche un milione settecentocinquantamila) che il Governo Italiano corrisponderà al Governo Libico in prodotti dell'industria italiana e in tre esercizi finanziari, ai termini dell'articolo 16 dell'Accordo;

— la seconda metà verrà pagata dal Governo Libico al Governo Italiano in cinque annualità consecutive di lire libiche 32.500 (lire libiche trentaduemilacinquecento) a partire dall'inizio del 5° anno dalla data di entrata in vigore dell'Accordo ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

In relazione all'articolo 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le sarò grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo spirito che lo ha animato a concludere tale Accordo, il Governo Libico si impegna a dare disposizioni affinché sia facilitata la revoca delle misure di requisizione o, qualora ciò non sia possibile, l'aggiornamento dei prezzi per i provvedimenti di requisizione tuttora in vigore sui beni appartenenti a cittadini italiani.

La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra Eccellenza in data odierna:

« In relazione all'articolo 9 dell'Accordo firmato in data odierna, Le sarò grato di volermi cortesemente confermare che, in armonia con lo spirito che lo ha animato a concludere tale Accordo, il Governo Libico si impegna a dare disposizioni affinché sia facilitata la revoca delle misure di requisizione o, qualora ciò non sia possibile, l'aggiornamento dei prezzi per i provvedimenti di requisizione tuttora in vigore sui beni appartenenti a cittadini italiani ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

In relazione all'articolo 13 dell'Accordo firmato in data odierna ho l'onore di proporre che il pagamento in Libia delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza in favore del personale militare e civile, già dipendente dalla cessata Amministrazione Italiana della Libia, avvenga con le seguenti modalità:

1) si riunirà una Commissione mista, composta di funzionari delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui verrà affidato il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici dipendenti, incaricati di raccogliere ed istruire le pratiche relative ai pagamenti delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, già dipendente dalla cessata Amministrazione Italiana della Libia. Tale Commissione organizzerà, avvierà e coordinerà (per quanto sia necessario) il lavoro dei predetti uffici;

2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti dalla Commissione di cui al punto 1), due Uffici dipendenti, uno per la Tripolitania e Fezzan ed uno per la Cirenaica, di cui faranno parte funzionari designati dai due Governi.

Qualora si riveli necessario un apposito Ufficio per la provincia del Fezzan, la Commissione esaminerà la possibilità di una sua istituzione.

Questi Uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria delle pratiche necessarie al Governo Italiano per accertare i diritti dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate in base alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione italiana in materia, gli Uffici potranno utilizzare la pertinente documentazione conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a che gli Uffici, per facilità di lavoro e per agevolare i contatti con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro sedi presso le Direzioni del Personale della Tripolitania e della Cirenaica e, se del caso, anche del Fezzan;

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

3) i predetti uffici saranno incaricati di versare agli aventi diritto, riconosciuti tali dal Governo Italiano in base alla documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto 2), tutte le relative spettanze, fatta eccezione per le rate di pensione. La responsabilità contabile di tali operazioni incomberà al funzionario italiano, facente parte dell'Ufficio, espressamente preposto a tale compito. L'attuazione pratica delle operazioni di versamento potrà essere stabilita dagli Uffici stessi in base alle loro particolari esigenze di funzionamento.

Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese le quote arretrate) queste perverranno agli aventi diritto, individuati dai predetti Uffici e riconosciuti tali dal Governo Italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emetterà a tal fine mandati riscuotibili in Libia.

La prego di gradire, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI



Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota indirizzatami da Vostra Eccellenza in data odierna:

« In relazione all'articolo 13 dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di proporre che il pagamento in Libia delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza in favore del personale militare e civile, già dipendente dalla cessata Amministrazione Italiana della Libia, avvenga con le seguenti modalità:

1) si riunirà una Commissione mista, composta di funzionari delle Amministrazioni competenti dei due Paesi, cui verrà affidato il compito di stabilire i criteri di funzionamento di appositi uffici dipendenti, incaricati di raccogliere ed istruire le pratiche relative ai pagamenti delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile, già dipendente dalla cessata Amministrazione Italiana della Libia. Tale Commissione organizzerà, avvierà e coordinerà (per quanto sia necessario) il lavoro dei predetti uffici.

2) verranno istituiti, secondo i criteri funzionali stabiliti dalla Commissione di cui al punto 1), due Uffici dipendenti, uno per la Tripolitania e Fezzan ed uno per la Cirenaica, di cui faranno parte funzionari designati dai due Governi.

Qualora si riveli necessario un apposito Ufficio per la provincia del Fezzan, la Commissione esaminerà la possibilità di una sua istituzione.

Questi uffici dovranno procedere alla raccolta e istruttoria delle pratiche necessarie al Governo Italiano per accertare i diritti dei richiedenti. In tali operazioni, che verranno espletate in base alle norme ed ai requisiti stabiliti dalla legislazione italiana in materia, gli Uffici potranno utilizzare la pertinente documentazione conservata negli archivi del Governo Libico. Non si hanno obiezioni a che gli Uffici, per facilità di lavoro e per agevolare i contatti con il pubblico, stabiliscano eventualmente le loro sedi presso le Direzioni del Personale della Tripolitania e della Cirenaica e, se del caso, anche del Fezzan.

Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

3) i predetti Uffici saranno incaricati di versare agli aventi diritto, riconosciuti tali dal Governo Italiano in base alla documentazione raccolta secondo i criteri di cui al punto 2), tutte le relative spettanze, fatta eccezione per le rate di pensione. La responsabilità contabile di tali operazioni incomberà al funzionario italiano, facente parte dell'Ufficio, espressamente preposto a tale compito. L'attuazione pratica delle operazioni di versamento potrà essere stabilita dagli Uffici stessi in base alle loro particolari esigenze di funzionamento.

Per quanto concerne invece le pensioni vere e proprie (ivi comprese le quote arretrate) queste perverranno agli aventi diritto, individuati dai predetti Uffici e riconosciuti tali dal Governo Italiano, per il tramite di una Banca di Tripoli, che emetterà a tal fine mandati riscuotibili in Libia ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico a che la liquidazione delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale militare e civile libico, già dipendente dalla Amministrazione Italiana della Libia, avvenga secondo le modalità sopra indicate.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di cui all'articolo 10 dell'Accordo firmato in data odierna (che contempla anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili già di proprietà dell'Ente per la Colonizzazione della Libia e dell'Istituto della Previdenza Sociale — Ramo Colonizzazione) è stato naturalmente provveduto — in relazione all'articolo 9 della Risoluzione — alla liquidazione degli Enti predetti.

La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra Eccellenza in data odierna:

«Ho l'onore di comunicarLe che con l'applicazione delle intese di cui all'articolo 10 dell'Accordo firmato in data odierna (che contempla anche il trasferimento al Governo della Libia di alcuni immobili già di proprietà dell'Ente per la Colonizzazione della Libia e dell'Istituto della Previdenza Sociale — Ramo Colonizzazione) è stato naturalmente provveduto — in relazione all'articolo 9 della Risoluzione — alla liquidazione degli Enti predetti ».

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

In relazione all'articolo 10 lettera *b* dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel caso in cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento di taluni poteri, il Governo Italiano si riserva di restituirli allo Stato Libico.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna:

« In relazione all'articolo 10 lettera *b* dell'Accordo firmato in data odierna, ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che, nel caso in cui risultasse in pratica antieconomico l'ulteriore avvaloramento di taluni poteri, il Governo Italiano si riserva la facoltà di restituirli allo Stato Libico ».

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Libico con quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

In relazione all'articolo 12 dell'Accordo firmato in data odierna, che nello stabilire la cifra complessiva di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila) da trasferire a titolo di riserva, non prevede peraltro la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Istituto Libico di Assicurazione Sociale, ho l'onore di comunicarLe quanto segue: L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) dovrà essere tenuto indenne da ogni onere che possa derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i quali si siano trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1° luglio 1957 e la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Ente Libico.

La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente Nota di Vostra Eccellenza in data odierna:

« In relazione all'articolo 12 dell'Accordo firmato in data odierna, che nello stabilire la cifra complessiva di lire libiche 175.000 (lire libiche centosettantacinquemila) da trasferire a titolo di riserva, non prevede peraltro la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Istituto Libico di Assicurazione Sociale, ho l'onore di comunicarLe quanto segue: L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) dovrà essere tenuto indenne da ogni onere che possa derivarne nei confronti di pensionati e assicurati i quali si siano trasferiti in Italia nel periodo compreso tra il 1° luglio 1957 e la data dell'inizio del funzionamento del nuovo Ente Libico.

Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo libico con quanto precede.

La prego di accogliere, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA



Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

La prego di confermarmi l'accordo del Governo Italiano a restituire al Governo Libico il materiale archeologico che fosse stato trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in particolare gli oggetti che la Sovrintendenza per le Antichità di Tripoli inviò a Napoli per esporli alla Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare.

La prego di accogliere, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

Mi è grato confermare l'accordo del Governo Italiano a restituire al Governo Libico il materiale archeologico che fosse stato trasportato dalla Libia in Italia dopo il 1940 e in particolare gli oggetti che la Sovrintendenza per le Antichità di Tripoli inviò a Napoli per esporli alla Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare.

La prego di accogliere, Signor Primo Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

SEGNI

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Primo Ministro,

Mi è gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi liquidi esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale.

L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire in Italia, sarà devoluto a favore del Governo Libico.

SEGN

A Sua Eccellenza MUSTAFÀ BEN HALIM

*Primo Ministro e Ministro per gli Affari Esteri  
del Regno Unito di Libia*

ROMA

Roma, 2 ottobre 1956

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della seguente nota di Vostra Eccellenza in data odierna:

« Mi è gradito confermarLe l'intesa raggiunta per i depositi liquidi esistenti in Libia degli Istituti di assicurazione sociale.

L'intero importo, meno cento milioni di lire italiane da trasferire in Italia, sarà devoluto a favore del Governo Libico ».

La prego di gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

MUSTAFÀ BEN HALIM

A Sua Eccellenza Antonio SEGNI

*Presidente del Consiglio dei Ministri  
della Repubblica Italiana*

ROMA